



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Sistema di compensazione BI-COMP

Guida per gli operatori

Ottobre 2025

INDICE

INTRODUZIONE	4
SEZIONE A	
IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP	5
CAPITOLO I	
IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP	6
1. LINEAMENTI GENERALI	6
2. CICLO DI COMPENSAZIONE E INVIO AL REGOLAMENTO	6
3. FASI DELLA COMPENSAZIONE.....	6
4. GIORNATE DI OPERATIVITÀ.....	7
5. ANAGRAFE DEI PARTECIPANTI A BI-COMP	7
CAPITOLO II	
LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA	8
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	8
1.1 Requisiti soggettivi.....	8
1.2 Legal opinion	8
1.3 Requisiti tecnici.....	9
1.4 Regolamento in TARGET.....	9
2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE	9
2.1 Scambio delle lettere-contratto.....	9
2.2 Soggetti con sede legale in uno Stato estero	10
2.3 Richiesta di partecipazione, scheda di regolamento, formulari.....	11
3. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	11
3.1 Fusione per incorporazione.....	12
3.2 Fusione per unione.....	12
CAPITOLO III	
TARIFFE, INTERESSI E PENALI.....	14
1. TARIFFE E INTERESSI	14
2. PENALI	14
ALLEGATO A.1	
LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI REDATTI ALL'ESTERO	15
ALLEGATO A.2	
LETTERA-CONTRATTO PER LA PARTECIPAZIONE A BI-COMP	17
ALLEGATO A.3	
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A BI-COMP	30
ALLEGATO A.4	
CAPACITY OPINION.....	33
ALLEGATO A.5	
COUNTRY OPINION	37
ALLEGATO A.6	
CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE CHE CONFLUISCONO IN BI-COMP	42
SEZIONE B	
GESTORI DEI SISTEMI DI CLEARING	44
1. INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP	45
2. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI CON LA BANCA D'ITALIA	45
2.1 ITER PER IL PERFEZIONAMENTO	45
2.2 MODALITÀ DI SCAMBIO DELLA DOCUMENTAZIONE	46
2.3 COMUNICAZIONI.....	46
3. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ	47
ALLEGATO B.1	
LETTERA-CONTRATTO PER L'INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP	48

ALLEGATO B.2	
NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA D'ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI A BI-COMP	52
ALLEGATO B.3	
DATI STATISTICI RELATIVI AI SISTEMI DI <i>CLEARING</i>	64
ALLEGATO B.4	
BI-COMP - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE	72
ALLEGATO B.5	
LISTA DEI CONTATTI	74
ALLEGATO B.6	
GUIDA TECNICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI <i>CLEARING</i>.....	76

INTRODUZIONE

BI-COMP è il sistema di compensazione gestito dalla Banca d'Italia in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro, per il regolamento in moneta di banca centrale di pagamenti al dettaglio denominati in euro.

Il sistema, designato ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 (“Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli”), beneficia delle tutele previste contro i rischi derivanti dall’apertura di procedure di insolvenza a carico dei partecipanti ed è sottoposto alla sorveglianza della Banca d'Italia ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Il sistema tratta pagamenti disposti con strumenti “domestici” (es. assegni e bancomat). In particolare BI-COMP:

- 1) riceve dai c.d. “**sistemi di *clearing***” pagamenti trattati in procedure elettroniche interbancarie, che gestiscono flussi omogenei di operazioni (di seguito “**procedure interbancarie**”)¹;
- 2) determina i saldi multilaterali relativi ai singoli partecipanti e li invia al regolamento nel sistema di regolamento lordo in tempo reale TARGET.

La presente Guida per gli operatori si articola in due sezioni:

- la Sezione A contiene la disciplina di BI-COMP, destinata ai suoi partecipanti;
- la Sezione B detta la normativa per i gestori dei sistemi di *clearing*.

¹ I sistemi di *clearing*, sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, sono sistemi caratterizzati da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai prestatori di servizi di pagamento (di seguito “**PSP**”) che se ne avvalgono di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento. Le tipologie di operazioni scambiate nelle procedure interbancarie nonché le regole di funzionamento delle medesime sono definite dagli operatori.

SEZIONE A

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

CAPITOLO I

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

1. LINEAMENTI GENERALI

Il sistema BI-COMP effettua la compensazione multilaterale dei pagamenti disposti con strumenti “domestici”, trattati nelle procedure interbancarie che lo alimentano. Esso acquisisce le relative informazioni di pagamento – sotto forma di partite elementari e/o saldi bilaterali – dai sistemi di *clearing* (cfr. Sez. B).

I crediti portati in compensazione devono essere liquidi, esigibili ed espressi in valuta legale. Tramite BI-COMP, i partecipanti compensano le reciproche partite di debito e di credito, regolando i relativi saldi multilaterali nei propri conti RTGS DCA in TARGET.

BI-COMP tratta operazioni effettuate attraverso strumenti di pagamento “domestici” tra i PSP che si avvalgono delle relative procedure interbancarie.

2. CICLO DI COMPENSAZIONE E INVIO AL REGOLAMENTO

Il sistema BI-COMP esegue un ciclo giornaliero di compensazione e invio al regolamento, il cui orario di avvio è alle 12:00. Tale orario può subire slittamenti a causa di eventi imprevisti quali, ad esempio, la ritardata alimentazione di BI-COMP da parte dei sistemi di *clearing*, l'indisponibilità della rete, un malfunzionamento delle procedure, ecc. In ogni caso, ai fini della determinazione dell'orario di avvio effettivo fa fede in via esclusiva l'orario risultante dalle applicazioni informatiche deputate alla gestione del processo di compensazione.

3. FASI DELLA COMPENSAZIONE

Il processo di compensazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) acquisizione dai sistemi di *clearing* delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei partecipanti;
- b) elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
- c) determinazione dei saldi multilaterali relativi a tutte le partite elementari e saldi bilaterali dei partecipanti immessi in BI-COMP ;
- d) invio dei saldi multilaterali a TARGET per il loro regolamento.

BI-COMP si avvale della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A di TARGET.

I saldi multilaterali di BI-COMP sono regolati sui conti RTGS DCA detenuti dai partecipanti in TARGET. L'efficacia della compensazione multilaterale e la chiusura del processo di compensazione sono subordinate al buon fine del regolamento di tutti i saldi multilaterali.

Eventuali incapienze dei conti RTGS DCA dei predetti partecipanti sono soggette all'applicazione di una penale (cfr. Cap. III, par. 2). In caso di incapienza di un conto RTGS DCA di un

partecipante, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di stralciare tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali trasmessi dai sistemi di *clearing* a BI-COMP, a debito e a credito dell'incapiente, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione di tali partite elementari e/o saldi bilaterali (c.d. *unwinding*); tali partite/saldi non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento².

4. GIORNATE DI OPERATIVITÀ

BI-COMP è disponibile in tutte le giornate di operatività di TARGET secondo quanto previsto nella *TARGET Guideline*³.

5. ANAGRAFE DEI PARTECIPANTI A BI-COMP

L'anagrafe include le informazioni concernenti i partecipanti a BI-COMP. Per ciascun soggetto sono indicate le procedure interbancarie utilizzate.

I partecipanti a BI-COMP censiti nell'anagrafe possono chiederne l'invio per email, inoltrando apposita richiesta alla casella funzionale retail.system@bancaditalia.it.

² La Banca d'Italia si riserva la facoltà di ricorrere all'*unwinding* anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento.

³ Cfr. Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni.

CAPITOLO II

LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I paragrafi che seguono illustrano i requisiti che devono essere posseduti per partecipare a BI-COMP. Essi devono essere mantenuti per l'intera durata del rapporto di partecipazione.

1.1 Requisiti soggettivi

Possono partecipare al sistema BI-COMP i soggetti in possesso dei requisiti per partecipare al sistema TARGET-Banca d'Italia, così come indicati nel documento "Contratto per la partecipazione a TARGET-Banca d'Italia", o ad altro sistema componente di TARGET, così come indicati nella corrispondente documentazione, ad eccezione delle categorie di cui alla lettera c) dell'Articolo 4 dell'"Allegato 1 – Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET" del documento "Contratto per la partecipazione a TARGET-Banca d'Italia" e delle equivalenti categorie di cui al diverso sistema componente di TARGET.

1.2 *Legal opinion*

I soggetti che intendono partecipare a BI-COMP devono presentare apposite *Legal Opinion* (*Capacity Opinion* e *Country Opinion*) per attestare che l'adempimento degli obblighi rivenienti dalla normativa di BI-COMP e le previsioni in essa contenute non sono in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto applicabile a tali soggetti o con qualunque accordo al quale essi siano vincolati.

La *Capacity Opinion*⁴ deve essere redatta da un consulente legale interno o esterno. Essa non deve essere presentata qualora il richiedente sia:

- a) la banca centrale di uno Stato membro dell'UE o la Banca centrale europea;
- b) una banca o un prestatore di servizi di pagamento non bancario o un ente ex art. 2, par. 5, punti 3 e ss. della dir. 2013/36/UE, avente sede legale nella Repubblica italiana.

La *Country Opinion*⁵ deve essere redatta da un consulente legale esterno. Essa non deve essere presentata qualora il richiedente abbia la sede legale in uno Stato membro dell'UE.

Il partecipante a BI-COMP è tenuto a presentare di propria iniziativa nuove *Legal Opinion* in sostituzione di quelle già presentate qualora, nel corso della partecipazione a BI-COMP, siano intervenute modifiche nel quadro normativo applicabile al partecipante che le rendano non più corrette. La mancata presentazione di nuove *Legal Opinion* è causa di possibile esclusione dalla partecipazione a BI-COMP.

⁴ Cfr. All. A.4.

⁵ Cfr. All. A.5.

1.3 Requisiti tecnici

Per poter partecipare a BI-COMP, gli operatori devono disporre di almeno un **codice identificativo** attribuito dalla Banca d'Italia⁶, che è univoco per soggetto giuridico; la Banca d'Italia può autorizzare in via straordinaria uno stesso soggetto giuridico a utilizzare più codici identificativi per partecipare a BI-COMP.

1.4 Regolamento in TARGET

La partecipazione a BI-COMP è subordinata alla titolarità di un conto RTGS DCA in TARGET⁷, sul quale regolare i saldi multilaterali di BI-COMP.

2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

2.1 Scambio delle lettere-contratto

La partecipazione a BI-COMP è ammessa previo accoglimento da parte della Banca d'Italia della richiesta avanzata dal soggetto interessato.

I rapporti di partecipazione si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto con la Banca d'Italia (cfr. successivo par. 2.3). La sottoscrizione del legale rappresentante del richiedente deve essere apposta digitalmente sulla richiesta e sugli allegati; il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato, alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)⁸ della Filiale della Banca d'Italia⁹ competente (di seguito **"Filiale competente"**). In via eccezionale la suddetta documentazione, sottoscritta a margine di ciascun foglio, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

La Filiale competente è:

- la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la direzione generale/amministrazione centrale o, in assenza di questa, la sede legale del soggetto interessato. In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo di regione (c.d. **"regionale"**), fatta salva la facoltà dell'operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest'ultima;
- per i soggetti non aventi la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale nella Repubblica italiana, ma insediati nel territorio della Repubblica con una o più succursali, la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la succursale oppure la succursale

⁶ Codice a 5 caratteri numerici, di norma coincidente con il codice meccanografico attribuito alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario).

⁷ Partecipazione a TARGET – cfr. *TARGET Guideline*.

⁸ Se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

⁹ La documentazione può essere presentata esclusivamente alle:

- Filiali regionali;
- Filiali ad ampia operatività.

L'elenco delle diverse tipologie di Filiali è disponibile sul sito web www.bancaditalia.it.

principale¹⁰. In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo della regione (c.d. “**regionale**”), fatta salva la facoltà dell’operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest’ultima;

- per i soggetti con sede legale all’estero e non insediati nel territorio della Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale, la Sede di Milano. Fanno eccezione i soggetti della specie con sede legale nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, per i quali le Filiali competenti sono rispettivamente quella di Forlì e la Sede di Roma.

Con la presentazione delle lettere-contratto di richiesta alla Filiale, i richiedenti eleggono un **domicilio speciale**¹¹ e rendono nota la casella **PEC**, se disponibile, per la ricezione di tutte le comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d’Italia e rendono noti **il numero di fax, di telefono e l’indirizzo email** ai quali ricevere comunicazioni informali o a carattere d’urgenza concernenti i rapporti medesimi. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC, del numero di fax, di telefono e/o dell’indirizzo email deve essere tempestivamente comunicata per iscritto (di regola tramite PEC) alla Filiale competente e via email all’indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Ogni **comunicazione** tra i partecipanti e le Filiali afferente ai rapporti contrattuali avviene tramite PEC oppure, in via eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

Effettuati i necessari controlli, la Banca d’Italia comunica al richiedente l’avvenuta accettazione della richiesta. Nella circostanza viene confermata al partecipante la data di inizio operatività dallo stesso indicata oppure viene comunicata quella fissata dalla Banca d’Italia.

2.2 Soggetti con sede legale in uno Stato estero

Ai fini della sottoscrizione della contrattualistica da parte di **soggetti con sede legale all’estero**, il richiedente deve fornire alla Filiale competente copia dell’atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d) e 3 della Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 o della legislazione dello Stato di appartenenza, quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi.

La copia con la dichiarazione di conformità all’originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente a uno Stato membro della UE può comunque produrre un’attestazione diversa che, in base all’ordinamento interno dello Stato di appartenenza, produce la stessa certezza legale.

Il richiedente deve inoltre depositare presso la Filiale della Banca d’Italia competente la firma del legale rappresentante. Il deposito materiale della firma può essere sostituito con l’invio alla Filiale di un atto pubblico contenente lo *specimen* di firma del legale rappresentante, dal quale risulti – conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza – l’appartenenza dello *specimen* al legale rappresentante.

¹⁰ Per succursale principale deve intendersi: quella designata dal soggetto interessato come responsabile del rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le succursali insediate nella Repubblica italiana, per i soggetti sottoposti all’obbligo di riserva, ovvero a perfezionare con la Banca d’Italia il rapporto di partecipazione a BI-COMP, per i restanti soggetti.

¹¹ I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale (es. aderenti per via remota a BI-COMP) possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d’Italia.

Indicazioni circa la legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero sono contenute nell'All. A.1.

2.3 Richiesta di partecipazione, scheda di partecipazione, scheda di regolamento, formulari

I soggetti che intendono partecipare a BI-COMP devono far pervenire alla Filiale della Banca d'Italia competente almeno dieci giorni lavorativi, secondo il calendario di TARGET, prima delle date di avvio indicate nella scheda di partecipazione i documenti di seguito elencati, debitamente sottoscritti e datati:

- **richiesta di partecipazione** o lettera-contratto, cui sono allegate le “Norme per la partecipazione a BI-COMP” (cfr. All. A.2);
- **scheda di partecipazione** (cfr. All. A.3), ove devono essere indicate anche le modalità di partecipazione prescelte. In particolare l'operatore deve indicare le procedure interbancarie utilizzate per lo scambio di informazioni di pagamento e la/le data/e di avvio prevista/e. Per la corretta compilazione della scheda si rinvia alle “Istruzioni per la compilazione della scheda di partecipazione a BI-COMP”, in essa riportate;
- **Form Settlement Bank Account Group (Form SBAG)**. Il formulario debitamente compilato e sottoscritto deve essere trasmesso con le modalità di cui al paragrafo 2.1 alla Filiale competente;
- **copia del “TARGET Registration Form”** presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il conto RTGS DCA¹². Tale copia deve essere trasmessa dai soggetti che intendono partecipare a BI-COMP regolando su un conto RTGS DCA detenuto in un sistema componente di TARGET diverso da TARGET-Banca d'Italia. Mediante tale formulario la Banca d'Italia è autorizzata ad addebitare sul richiamato conto RTGS DCA le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali connesse alla partecipazione a BI-COMP. Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti via email all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it;
- la **Capacity Opinion**¹³, redatta da un consulente legale interno o esterno, e la **Country Opinion**¹⁴, formulata da un consulente legale esterno, qualora ricorrano i presupposti per la loro presentazione illustrati nel precedente par. 1.2.

3. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le variazioni concernenti le procedure interbancarie utilizzate per lo scambio delle informazioni di pagamento devono essere segnalate alla Banca d'Italia, mediante la presentazione di una nuova scheda di partecipazione alla Filiale competente. In tale scheda l'aderente deve riportare anche le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni, allo scopo di garantire che la nuova scheda sostituisca la precedente.

Devono essere altresì presentati nuovi formulari TARGET ogni qualvolta intervengano variazioni delle informazioni in essi contenute.

¹² Il formulario dovrà essere compilato indicando, nella sezione relativa al *Direct Debit Mandate*, al campo *Payee Parent BIC* il BIC TRGTXE2SXXX e al campo *Payee Party BIC* il BIC “BITAITRXXX”.

¹³ Cfr. All. A.4.

¹⁴ Cfr. All. A.5.

Le modifiche della sola denominazione sociale, forma giuridica, identificativo unico di conto e BIC di un partecipante si riflettono esclusivamente sulle relative informazioni contenute negli archivi anagrafici delle singole procedure. Per esse pertanto è necessario effettuare una comunicazione alla Filiale competente, allo scopo di rendere possibili gli aggiornamenti anagrafici. I partecipanti interessati dovranno, quanto prima, sottoscrivere nuovamente la documentazione concernente la loro partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP.

3.1 Fusione per incorporazione

In caso di **fusione per incorporazione** i partecipanti (sia l'incorporante che l'incorporato) devono darne comunicazione alla Filiale competente. In tale occasione l'incorporante deve specificare se intenda o meno rinunciare alle opzioni indicate precedentemente dal solo incorporato con riferimento alle procedure interbancarie per l'immissione dei pagamenti in BI-COMP.

In caso di variazioni, l'incorporante deve regolarizzare formalmente la propria posizione sottoscrivendo quanto prima, presso la Filiale competente, la modulistica coerente con le variazioni intervenute.

3.2 Fusione per unione

Nell'ipotesi in cui, a seguito di **fusione per unione**, nasca un nuovo soggetto giuridico, questo deve effettuare, presso la Filiale competente, tutti gli adempimenti previsti per le nuove adesioni.

4. ESCLUSIONE E SOSPENSIONE

La Banca d'Italia esclude da BI-COMP il partecipante che abbia perso la titolarità del conto RTGS DCA.

La Banca d'Italia può inoltre escludere/sospendere da BI-COMP il partecipante, qualora:

- i) abbia perso i requisiti di partecipazione a BI-COMP¹⁵;
- ii) sia stato adottato nei suoi confronti – da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura – un provvedimento che disponga la liquidazione coatta, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o altra procedura che produca effetti analoghi;
- iii) violando la disciplina di BI-COMP, abbia, a giudizio della Banca d'Italia, in qualunque modo inficiato il regolare svolgimento della compensazione.

Ai fini suddetti, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente nei confronti di un partecipante non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di cui al precedente punto ii).

I partecipanti devono informare immediatamente la Banca d'Italia – inviando un'apposita comunicazione all'indirizzo email retail.system@bancaditalia.it – nel caso in cui si verifichino eventi che li riguardino e che possono determinare/determinino l'esclusione e/o la sospensione dalla partecipazione a BI-COMP.

¹⁵ Cfr. Cap. I, par. 1.

La Banca d'Italia può, inoltre, escludere da BI-COMP il partecipante che non presenti nuove *Legal Opinion* in sostituzione di quelle già presentate, qualora nel corso della partecipazione a BI-COMP siano intervenute modifiche nel quadro normativo applicabile al partecipante medesimo che le renda non più corrette.

La Banca d'Italia comunica l'esclusione/sospensione al soggetto interessato e agli altri partecipanti.

CAPITOLO III

TARIFFE, INTERESSI E PENALI

1. TARIFFE E INTERESSI

I partecipanti a BI-COMP sono tenuti a corrispondere in via anticipata un **canone annuo pari a 16.500,00 euro**, che viene applicato indipendentemente dai mesi di partecipazione. Il canone è addebitato dalla Banca d'Italia per l'intero importo sul conto RTGS DCA del partecipante:

- all'atto del perfezionamento della partecipazione;
- il 15 gennaio di ciascun anno o, se non lavorativo in TARGET, il primo giorno lavorativo successivo, nei confronti degli operatori che alla data del 1° gennaio precedente risultavano essere partecipanti.

L'addebito è comunicato con apposita nota contabile.

Nessun importo viene restituito in caso di esclusione o recesso dalla partecipazione a BI-COMP.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare **conguagli tariffari** (a debito o a credito)¹⁶ a chiusura d'anno, comunicandone preventivamente ai partecipanti interessati gli importi e le date di addebito/accredito. Gli eventuali conguagli sono applicati anche in caso di cessazione dalla partecipazione a BI-COMP.

2. PENALI

Ai partecipanti che non regolano per causa propria i saldi a debito all'orario di avvio del regolamento dei suddetti saldi (cfr. Cap. I, parr. 2 e 3) è applicata una penale **di 500,00 euro**.

La penale prescinde dall'importo dell'incapienza, pari alla differenza tra il saldo debitore e le disponibilità esistenti sul conto RTGS DCA al momento del regolamento del saldo stesso, ed è applicata qualora il ritardo nel regolamento ecceda i 10 minuti. I ritardi nella copertura delle incapienze sono calcolati con riferimento all'orario di avvio della fase di regolamento dei saldi debitori di BI-COMP riportato nei messaggi telematici con i quali è notificata al titolare del conto RTGS DCA interessato l'acquisizione in lista di attesa dei saldi stessi.

La penale è addebitata dalla Banca d'Italia sul conto RTGS DCA del partecipante il terzo giorno lavorativo di TARGET del secondo mese successivo a quello nel quale si è verificata l'incapienza o, se non lavorativo secondo il calendario domestico, il giorno lavorativo di TARGET successivo. L'addebito della penale viene reso noto al partecipante con un'apposita comunicazione.

¹⁶ In coerenza con il principio di recupero dei costi e tenuto conto che la Banca d'Italia offre i servizi di cui alla presente Guida per gli operatori in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro.

Legalizzazione degli atti pubblici redatti all'estero

Nessuna forma di legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero è necessaria nel caso in cui lo stesso sia stato redatto sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione europea aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, in virtù dell'art. 2 di tale Convenzione.

Nel caso in cui la Convenzione di Bruxelles non sia applicabile e l'atto pubblico sia stato redatto sul territorio di uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, in calce all'atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima Convenzione, recante l'attestazione (in lingua francese) "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)"; essa deve risultare conforme al modello di postilla allegato alla predetta Convenzione. La postilla, che attesta l'autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico, deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato di provenienza del documento.

Ove siano stati conclusi accordi bilaterali in materia di legalizzazione degli atti pubblici tra la Repubblica italiana e lo Stato in cui ha sede l'aderente e sul territorio del quale l'atto pubblico sia stato redatto (ad esempio, per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazione detto accordo bilaterale anche in deroga a eventuali accordi plurilaterali vigenti.

In tutti gli altri casi, la firma dell'autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)

legalmente rappresentat... da....., avendo preso visione delle “Norme”
allegate, che regolano il sistema di compensazione BI-COMP (di seguito BI-COMP) gestito dalla Banca
d'Italia, chiede, accettandole integralmente, di partecipare a BI-COMP con le modalità nella stessa
precisate.

Al riguardo il richiedente:

a) dichiara¹⁷:

☐ di essere una banca centrale;

ovvero

☐ di essere una banca; ai fini della presente lettera-contratto per banca si intende un soggetto
autorizzato alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito;

ovvero

☐ di:

- essere un ente incluso nell'elenco di cui all'art. 2, par. 5, punti 3 e ss., della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (di seguito direttiva CRD);
- essere assoggettato – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui ha la sede legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza nell'ambito dell'Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva CRD) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;

¹⁷ Barrare una sola casella.

- avere la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea;

ovvero

- ☐ di offrire servizi di compensazione o di regolamento ed essere sottoposto alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di garanzia e di regolamento di cui agli artt. 79 sexies e 79 undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché, nel caso in cui abbia la propria sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di vigilanza o sorveglianza equivalenti;

ovvero

- ☐ di essere il Ministero del Tesoro ovvero un organo ad esso equivalente di un governo centrale o regionale di uno Stato membro dell'Unione europea;

ovvero

- ☐ di essere un'istituzione/un organo dell'Unione europea ovvero un ente del settore pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente lettera-contratto:
 - per settore pubblico¹⁸ si intendono le amministrazioni statali, gli enti regionali e locali, gli altri enti pubblici, gli altri organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche;
 - per impresa pubblica si intende qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina; l'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (cfr. art. 8 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993 n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L332);

b) dichiara¹⁹:

- ☐ di essere assegnatario del codice identificativo n.;

ovvero

- ☐ di non essere assegnatario di un codice identificativo, chiedendone a codesto Istituto l'attribuzione;

¹⁸ Cfr. art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993, n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L 332.

¹⁹ Barrare una sola casella.

-
 (Stato) (Città)

 (indirizzo)

i) rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo email per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

- n° di fax:

..... ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

- n° di telefono:

..... ;
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

- PEC:

- email:

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 11 (Novazione delle obbligazioni immesse in BI-COMP), 12 (Prova del momento dell'immissione in BI-COMP), 14 (Inadempienza di un regolante), 16 (Responsabilità), 17 (Riservatezza), 18 (Esclusione/sospensione del partecipante), 19 (Recesso), 20 (Modifiche del contratto) e 21 (Legge applicabile e foro competente) delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP".

.....
(firma del legale rappresentante)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE A BI-COMP

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini delle presenti “Norme”:

- per “attività bancaria” si intende la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito;
- per “BC dell’Eurosistema” si intende la Banca Centrale Europea o la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro dell’UE che ha adottato l’euro;
- per “BIC” si intendono i *Business Identifier Code*, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall’International Organization for Standardization – ISO;
- per “conto RTGS DCA” si intende un conto detenuto nel servizio TARGET RTGS presso una BC dell’Eurosistema o una BCN di uno Stato membro dell’UE che non ha adottato l’euro, connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo;
- per “decreto di recepimento della *Settlement Finality Directive*” si intende il d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni;
- per “direttiva CRD” si intende la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e successive modifiche e integrazioni;
- per “Guida per gli operatori” si intende il documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
- per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono in BI-COMP;
- per “PSD2” si intende la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni;
- per “RTGS” (*Real-time Gross Settlement*) si intende il servizio di TARGET per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti in euro;
- per “SEE” si intende lo Spazio Economico Europeo, che comprende gli Stati membri dell’UE, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
- per “*Settlement Finality Directive*” si intende la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, e successive modifiche e integrazioni;
- per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato in uno Stato del SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET conformemente a quanto previsto dalla *TARGET Guideline* e dall’accordo bilaterale a tal fine stipulato dal sistema ancillare e dalla BC dell’Eurosistema interessata;

- per “sistema di *clearing*” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento, il cui gestore: i) abbia sede legale in uno Stato del SEE; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) abbia sottoscritto con la Banca d’Italia l’apposito contratto per l’invio delle informazioni di pagamento suddette in BI-COMP;
- per “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento generalmente di importo contenuto;
- per “Stato di origine” si intende lo Stato membro dell’UE nel quale è situata la sede legale di un soggetto o, se tale soggetto non ha – in base al suo diritto nazionale – alcuna sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua amministrazione centrale;
- per “Stato ospitante” si intende lo Stato membro dell’UE nel quale un soggetto, avente sede legale in uno Stato non rientrante nell’UE, è insediato con una o più succursali;
- per “Statuto del SEBC” si intende il Protocollo (N. 4) sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 ottobre 2012, C 326/230, allegato al Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e al Trattato sull’Unione europea;
- per “strumenti domestici” si intendono gli strumenti di pagamento trattati nelle procedure interbancarie bancomat, incassi commerciali e *check image truncation*;
- per “succursale” si intende una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività a cui la banca, l’IMEL o l’IP è stato autorizzato;
- per “TARGET” si intende l’insieme dei servizi di regolamento *Central Liquidity Management* (CLM), *Real-time Gross Settlement* (RTGS), *TARGET2-Securities* (T2S), *TARGET Instant Payment Settlement* (TIPS). TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento che formano i sistemi componenti di TARGET. Ciascuna BC dell’Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET. TARGET fornisce, tra l’altro, conti MCA per il regolamento di operazioni della banca centrale e conti RTGS DCA per il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti (sottoconti, se richiesto per il regolamento AS).;
- per “TARGET-Banca d’Italia” si intende il sistema componente di TARGET della Banca d’Italia;
- per “TARGET-ECB” si intende il sistema componente di TARGET della Banca Centrale Europea;
- per “*TARGET Guideline*” si intende l’Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni;
- per “Testo Unico Bancario” si intende il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;
- per “UE” si intende l’Unione europea.

Articolo 2 - Pagamenti compensabili in BI-COMP

1. Il sistema BI-COMP è un sistema di compensazione per i pagamenti al dettaglio denominati in euro, trattati nelle procedure interbancarie indicate nella Guida per gli operatori, da regolare in TARGET.
2. In BI-COMP possono essere immessi pagamenti disposti con strumenti domestici. I crediti portati in compensazione devono essere liquidi, esigibili ed espressi in valuta legale.
3. BI-COMP acquisisce le partite elementari e/o i saldi bilaterali, a debito e a credito, dei partecipanti, trasmessi dai sistemi di *clearing* con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 3 - Requisiti soggettivi e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al sistema BI-COMP i soggetti in possesso dei requisiti per partecipare al sistema TARGET-Banca d'Italia, così come indicati nel documento "TARGET-Banca d'Italia – Guida per i partecipanti", o ad altro sistema componente di TARGET, così come indicati nella corrispondente documentazione, ad eccezione delle categorie di cui alle lettere f) e g) del Capitolo 2, par. 2.1 del documento "TARGET-Banca d'Italia – Guida per i partecipanti" e delle analoghe equivalenti categorie di cui al diverso sistema componente di TARGET.
2. Le modalità di partecipazione prescelte devono essere comunicate alla Banca d'Italia secondo le indicazioni dalla stessa stabilite e riportate nella Guida per gli operatori.

Articolo 4 - Ciclo di compensazione e di regolamento

1. Il sistema BI-COMP esegue un ciclo giornaliero di compensazione e di invio al regolamento. L'orario di avvio, le modalità di funzionamento e i pagamenti trattati sono riportati nella Guida per gli operatori.

Articolo 5 - Fasi della compensazione

1. Il processo di compensazione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) acquisizione dai sistemi di *clearing* delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - b) elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - c) determinazione dei saldi multilaterali relativi a tutte le partite elementari e saldi bilaterali dei partecipanti immessi nel sistema BI-COMP;
 - d) invio dei saldi multilaterali a TARGET per il loro regolamento.
2. BI-COMP comunica i saldi multilaterali ai suoi partecipanti nei tempi e con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 6 - Procedura di regolamento in TARGET

1. I partecipanti regolano i saldi determinati da BI-COMP sul proprio conto RTGS DCA.
2. La Banca d'Italia provvede al regolamento dei saldi multilaterali a debito solo qualora le disponibilità presenti sui conti RTGS DCA dei partecipanti lo consentano. La Banca d'Italia non è invece obbligata al regolamento in caso di disponibilità insufficienti. In tal caso o nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di porre in essere le attività di cui all'art. 14.

3. La procedura di regolamento in TARGET si svolge con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 7 - Giornate e orari di operatività

1. Gli orari di operatività di BI-COMP sono preventivamente comunicati dalla Banca d'Italia e pubblicati nella Guida per gli operatori.
2. La Banca d'Italia può, in circostanze eccezionali, modificare le giornate e gli orari suddetti dandone comunicazione ai partecipanti.

Articolo 8 - Obblighi delle parti

1. Il presente contratto impegna il partecipante a operare con diligenza, correttezza ed efficienza, nonché all'osservanza delle presenti "Norme" nei rapporti con la Banca d'Italia e con gli altri operatori.
2. Il partecipante dichiara e garantisce alla Banca d'Italia che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti "Norme" e le previsioni in esse contenute non sono in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il partecipante deve presentare alla Banca d'Italia apposite *Legal Opinion*, secondo quanto previsto in materia dalla Guida per gli operatori.
4. La Banca d'Italia offre i servizi descritti nelle presenti "Norme" alle condizioni ivi indicate. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti "Norme" o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti dell'ordinaria diligenza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere agli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti "Norme", senza garanzia di risultato.

Articolo 9 - Tariffe e penali

1. I partecipanti sono tenuti al pagamento delle tariffe e delle penali fissate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Guida per gli operatori. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare conguagli tariffari a chiusura d'anno.
2. Le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali relative a BI-COMP sono regolate sul conto RTGS DCA del partecipante.

Articolo 10 - Definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP

1. Gli ordini di trasferimento acquisiti in BI-COMP sono irrevocabili e si considerano immessi nel sistema, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto di recepimento della *Settlement Finality Directive* (c.d. momento di immissione), all'orario di avvio effettivo del ciclo di compensazione e di regolamento.

Articolo 11 - Novazione delle obbligazioni immesse in BI-COMP

1. A decorrere dal momento di immissione di cui all'articolo precedente, le obbligazioni tra i partecipanti a BI-COMP si intendono novate ai sensi dell'art. 1230 c.c. ed estinte per compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c.

Articolo 12 - Prova del momento dell'immissione in BI-COMP

1. Ai fini della determinazione del momento a partire dal quale decorrono gli effetti di cui agli artt. 10 e 11 fa fede in via esclusiva l'orario risultante dalle applicazioni informatiche deputate alla gestione del processo di compensazione.

Articolo 13 - Efficacia della compensazione multilaterale

1. La chiusura di ciascun processo di compensazione e l'efficacia della compensazione multilaterale sono subordinate al buon fine del regolamento in TARGET di tutti i saldi multilaterali rivenienti dal ciclo di compensazione e di regolamento.

Articolo 14 - Inadempienza di un regolante

1. Nel caso in cui le disponibilità presenti sul conto RTGS DCA di un regolante siano insufficienti per il regolamento del saldo multilaterale a suo debito riveniente dal ciclo di compensazione e di regolamento, la Banca d'Italia:
 - a) sospende il processo di compensazione per il ciclo interessato;
 - b) cancella il saldo multilaterale del regolante dalla lista di attesa del suo conto RTGS DCA;
 - c) storna i saldi multilaterali già regolati;
 - d) stralcia dal processo di compensazione tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali trasmessi dai sistemi di *clearing* di cui all'art. 5, lettera a), a debito e a credito del partecipante;
 - e) effettua una nuova compensazione con l'esclusione del partecipante e invia i nuovi saldi multilaterali a TARGET per il regolamento.Per effetto dello stralcio di cui alla precedente lettera d), le obbligazioni di pagamento sottese alle partite elementari e/o saldi bilaterali a debito e a credito del partecipante oggetto di stralcio non trovano esecuzione. Tali partite elementari e/o saldi bilaterali non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la Banca d'Italia non risponde del mancato o ritardato regolamento delle partite elementari e/o saldi bilaterali immessi in BI-COMP.

Articolo 15 - Insolvenza di un partecipante

1. Nel caso di apertura, successiva al momento di immissione di cui all'art. 10, di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, la Banca d'Italia procede all'esecuzione delle fasi residue del processo di compensazione.
2. Qualora, in esito alla conclusione del processo di compensazione, il regolamento in TARGET del saldo multilaterale del partecipante suddetto non vada a buon fine per insufficienza di fondi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo precedente.
3. Salva l'applicazione delle ulteriori misure ritenute necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema, ove invece l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante si verifichi anteriormente al momento di immissione di cui all'art. 10, la Banca d'Italia stralcia tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali a debito e a credito dell'insolvente trasmessi dai sistemi di *clearing* e procede all'esecuzione delle fasi successive al netto delle partite/dei saldi stralciati.

Articolo 16 - Responsabilità

1. La Banca d'Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica, salvo i casi di dolo o colpa grave.
2. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti "Norme", la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, selezionandoli in conformità ai principi di correttezza e diligenza. La Banca d'Italia non risponde dei fatti dolosi o colposi dei soggetti selezionati.
3. La Banca d'Italia, quale gestore di BI-COMP, declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti a BI-COMP o di terzi per le attività svolte dal gestore del sistema di *clearing* scelto dal partecipante.
4. La Banca d'Italia non è responsabile di eventuali comunicazioni errate da parte dei gestori dei sistemi di *clearing* e dei partecipanti.

Articolo 17 - Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, la Banca d'Italia si impegna a garantire, in conformità alla legislazione vigente, la piena integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni trattati da BI-COMP, ivi comprese le informazioni di carattere tecnico o organizzativo, anche mediante l'adozione di soluzioni tecniche atte a prevenire la perdita di riservatezza o l'alterazione non autorizzata delle informazioni e dei dati suddetti.
2. La Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare i dati e le informazioni di cui al comma precedente a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali la comunicazione di tali dati e informazioni è dovuta, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i partecipanti a BI-COMP.
3. La Banca d'Italia si intende comunque autorizzata a utilizzare i dati e le informazioni di cui al precedente comma 1 concernenti i partecipanti a BI-COMP ad altre banche centrali o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'UE, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, a condizione che – in tutti i casi suddetti – tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.
4. La Banca d'Italia assicura che qualunque terzo al quale essa dia in *outsourcing*, deleghi o attribuisca in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui al presente contratto, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento in TARGET, a elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.

Articolo 18 - Esclusione/sospensione del partecipante

1. La Banca d'Italia esclude il soggetto che abbia perso la titolarità del conto RTGS DCA dalla partecipazione a BI-COMP.
2. La Banca d'Italia può escludere/sospendere da BI-COMP il partecipante/fruttore di tali servizi, ove:
 - i) abbia perso i requisiti di partecipazione di cui all'art. 3;
 - ii) sia stato adottato nei suoi confronti – da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura – un provvedimento che disponga la liquidazione coatta, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o altra procedura che produca effetti analoghi;
 - iii) violando le presenti disposizioni o, più in generale, la disciplina di BI-COMP, abbia, a giudizio della Banca d'Italia, in qualunque modo inficiato il regolare svolgimento della compensazione.

Ai fini del presente comma, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente nei confronti di un partecipante non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di cui al punto ii).

3. I partecipanti sono tenuti a informare immediatamente la Banca d'Italia nel caso in cui si verifichino eventi che li riguardino e che possono determinare/determinano l'esclusione e/o la sospensione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.
4. La Banca d'Italia può escludere da BI-COMP il partecipante che non presenti nuove *Legal Opinion* in sostituzione di quelle già presentate, qualora nel corso della partecipazione a BI-COMP siano intervenute modifiche nel quadro normativo applicabile al partecipante che le renda non più corrette.
5. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'esclusione/sospensione al partecipante interessato e agli altri partecipanti.

Articolo 19 - Recesso

1. Il partecipante può recedere dal rapporto di cui al presente contratto in qualunque momento, dandone un preavviso non inferiore a dieci giornate lavorative secondo il calendario di operatività di TARGET. La Banca d'Italia può recedere nei confronti di un partecipante a BI-COMP in qualunque momento, dandone un preavviso di un mese, salvo che abbia concordato con quel partecipante un preavviso di durata diversa.

Articolo 20 - Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare le norme del presente contratto, dandone comunicazione al partecipante a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni lavorativi secondo il calendario di operatività di TARGET dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 21 - Legge applicabile e foro competente

1. Il testo del presente contratto, redatto in lingua italiana, è l'unico facente fede fra le parti.
2. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
3. In ogni caso di deferimento all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Roma.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Scheda di partecipazione a BI-COMP

BI-COMP – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPANTE:
(denominazione) (codice identificativo) (BIC) identificativo unico di conto

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

		DATA DI DECORRENZA ²⁰	DATA DI CESSAZIONE ²¹
PROCEDURE INTERBANCARIE	☐ BANCOMAT	 (giorno - mese - anno)	 (giorno - mese - anno)
	☐ INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI	 (giorno - mese - anno)	 (giorno - mese - anno)
	☐ CHECK IMAGE TRUNCATION (CIT)	 (giorno - mese - anno)	 (giorno - mese - anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

²⁰ Indicare la data di decorrenza. Qualora non siano intervenute variazioni o in caso di cessazione dell'utilizzo di BI-COMP per il regolamento dei pagamenti scambiati nella singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

²¹ Indicare l'ultimo giorno di utilizzo di BI-COMP per il regolamento dei pagamenti scambiati nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione questa colonna non deve essere compilata.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A BI-COMP

La scheda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta nei seguenti casi:

1. prima richiesta di partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP;
2. costituzione di un nuovo soggetto giuridico a seguito di fusione per unione;
3. modifica dei dati indicati nell'ultima scheda.

Nell'intestazione l'operatore deve indicare la propria denominazione per esteso, nonché specificare il proprio codice identificativo, il BIC e l'identificativo unico di conto che contraddistinguono il proprio conto RTGS DCA in TARGET.

L'operatore deve compilare *soltanto* le righe relative alle modalità di partecipazione a BI-COMP che intende utilizzare o che utilizza, annullando con una linea obliqua le righe rimanenti.

Nel **Riquadro Modalità di la partecipazione**, l'operatore deve indicare le procedure interbancarie che intende utilizzare, riportando le relative date di decorrenza/cessazione.

I partecipanti che abbiano già sottoscritto una scheda di partecipazione e intendano apportarvi delle modifiche devono compilare una nuova scheda, riportandovi anche le informazioni rimaste invariate. Nel caso di modifiche dovrà essere compilata la colonna "Data di decorrenza" ovvero la colonna "Data di cessazione"; nel caso in cui le informazioni fornite nella nuova scheda risultino invariate rispetto a quelle riportate nella precedente scheda di partecipazione, tali colonne non dovranno essere compilate.

Capacity opinion

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: *Capacity opinion* per la partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP²².

Quali consulenti legali [interni o esterni] di [denominazione del partecipante al sistema di compensazione BI-COMP] (di seguito “**partecipante**”), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l’ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante ha la sede legale; di seguito “**giurisdizione**”], rilevano ai fini della partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP (di seguito “**sistema**”).

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell’ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione]. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

I. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

- 1) una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del partecipante, quali risultano in vigore alla presente data;
- 2) un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [del registro degli enti creditizi o analogo registro];
- 3) copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l’autorizzazione del partecipante a prestare servizi di pagamento in [giurisdizione];
- 4) una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del partecipante, comprovante la volontà del partecipante di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e
- 5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari

²² Compilare le parentesi quadre seguendo le indicazioni di volta in volta fornite al loro interno.

poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del partecipante i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del partecipante necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito “**documenti del partecipante**”).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato il documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori” (di seguito “**Guida per gli operatori di BI-COMP**”), disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) e i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP” (di seguito “**Norme**”), accluse alla Guida suddetta. Le Norme e la Guida per gli operatori di BI-COMP saranno di seguito denominati “**documenti del sistema**” (e, quando considerati unitamente ai documenti del partecipante, “**documentazione**”).

II. PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:

- 1) i documenti del sistema ci sono stati forniti nella versione aggiornata;
- 2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge italiana, dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge italiana ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema;
- 3) i documenti del partecipante rientrano nella capacità e nei poteri dei soggetti interessati; essi sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, sono stati forniti dagli stessi;
- 4) i documenti del partecipante sono vincolanti per i soggetti ai quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III. PARERI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE

- 1) Il partecipante è un ente debitamente costituito, registrato laddove previsto e organizzato secondo l’ordinamento [giurisdizione].
- 2) Il partecipante possiede la capacità giuridica necessaria per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema.
- 3) L’esercizio e l’adempimento da parte del partecipante dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema non costituisce in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamento di [giurisdizione] applicabile al partecipante o ai documenti del partecipante.
- 4) Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un’autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al partecipante in relazione

all'adozione, alla validità o all'efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste, fatto salvo quanto previsto dalla Guida per gli operatori di BI-COMP in materia di legalizzazione degli atti pubblici redatti all'estero.

- 5) Il partecipante ha posto in essere tutti gli adempimenti e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate unicamente alla Banca d'Italia e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento su questo parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma)

Country opinion

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: *Country opinion* per la partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP²³.

Quali consulenti legali esterni di [denominazione del partecipante al sistema di compensazione BI-COMP] (di seguito “**partecipante**”), ci è stato richiesto di formulare, secondo l’ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante ha la sede legale; di seguito “**giurisdizione**”], il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione], ai fini della partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP (di seguito “**sistema**”). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al partecipante con sede legale in [Stato] in merito ai diritti e agli obblighi concernenti il sistema quali risultano dai documenti del sistema, come di seguito definiti.

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell’ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione]. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

I. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare.

- 1) il documento “Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori” (di seguito “**Guida per gli operatori di BI-COMP**”), disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) e i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP” (di seguito “**Norme**”), accluse alla Guida suddetta;
- 2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il partecipante e altri partecipanti, e tra i partecipanti al sistema e la Banca d’Italia.

Le Norme e la Guida per gli operatori di BI-COMP saranno di seguito denominati “**documenti del sistema**”.

²³ Compilare le parentesi quadre seguendo le indicazioni di volta in volta fornite al loro interno.

II. PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:

- 1) i documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;
- 2) le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l'ordinamento italiano, dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge italiana ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema;
- 3) si assume che il partecipante sia autorizzato a erogare servizi di pagamento, secondo le disposizioni a esso applicabili;
- 4) i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi alle versioni ufficiali.

III. PARERE

In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo, fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

A. Aspetti giuridici specifici del paese

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del partecipante derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elencare gli aspetti giuridici specifici del paese].

B. Questioni generali sull'insolvenza

B.1 Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante, alle quali il partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in italiano] (nel loro insieme denominate "procedure di insolvenza").

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in italiano, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti del partecipante possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali pagamenti, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate "**procedure**").

B.2 Accordi in tema d'insolvenza

[Giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].

C. Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità ai termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante.

In particolare, siamo del parere che:

C.1 Definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP

Le disposizioni delle Norme relative alla definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP [art. 10 delle Norme] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di pagamento acquisiti in BI-COMP conformemente all'articolo suddetto delle Norme saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione di cui all'articolo suddetto è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento [giurisdizione].

C.2 Potere della Banca d'Italia di adempiere le proprie funzioni ed esercitare i propri diritti

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante non avrà effetto sull'autorità e sui poteri della Banca d'Italia risultanti dai documenti del sistema.

C.3 Procedure di insolvenza e requisiti di partecipazione a BI-COMP/

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni delle Norme contenute nell'articolo 15, che riguardano l'insolvenza di un partecipante, nonché quelle contenute nell'articolo 3 in materia di requisiti di partecipazione a BI-COMP sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento [giurisdizione].

C.4 Esclusione, sospensione e cessazione

Le disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 delle Norme in relazione all'esclusione, sospensione e cessazione della partecipazione sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione], anche nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione a BI-COMP.

C.5 Penali

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute nell'articolo 9 delle Norme relative alle penali sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

C.6 Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del partecipante non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal partecipante a terzi se non con le modalità previste nei documenti del sistema.

C.7 Scelta della legge applicabile e foro competente

Le disposizioni contenute nell'articolo 21 delle Norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile e al foro competente sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

D. Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che l'adempimento delle obbligazioni derivanti dai documenti del sistema effettuato in data antecedente a quella dell'apertura di una procedura di insolvenza o di altra procedura nei confronti del partecipante non possa essere considerato come pagamento preferenziale e, dunque, non possa essere revocato, nell'ambito di tali procedure, o in qualsivoglia forma annullato, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di pagamento immesso nel sistema da qualsivoglia partecipante. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui all'articolo 10 delle Norme che stabiliscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di pagamento saranno valide ed efficaci e che un ordine di pagamento immesso nel sistema da qualunque partecipante e trattato in conformità alle Norme non può essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente alla Banca d'Italia e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento su questo parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma)

Codifica delle procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP

Procedure interbancarie		Applicazioni di scambio che alimentano le procedure interbancarie	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
702	Bancomat	702	Regolamento <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento BANCOMAT
		720	Regolamento <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento PagoBANCOMAT
		721	Regolamento <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento PagoBANCOMAT <i>Chip</i>
		725	Commissioni di Circuito BANCOMAT
		782	Oneri <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento BANCOMAT
		786	Oneri <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento PagoBANCOMAT
		787	Oneri <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento PagoBANCOMAT <i>Chip</i>
		789	Oneri <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT Pay
703	Incassi Commerciali Interbancari	703 783	Incassi Commerciali Oneri Incassi Commerciali
730	<i>Check Image Truncation (CIT)</i>	730 731 732 733 734 735	Presentazione al pagamento Protesto e spese Impagato Pagato Svincolo deposito vincolato Rettifica importo

SEZIONE B

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING*

1. INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP

I gestori dei sistemi di *clearing* che intendono inviare le informazioni di pagamento a BI-COMP devono:

- a) avere sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (di seguito **SEE**)²⁴;
- b) essere sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “**Testo Unico Bancario**”) oppure, nel caso in cui abbiano la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
- c) sottoscrivere l'apposito contratto con la Banca d'Italia quale gestore del sistema BI-COMP (cfr. All. B.1).

Il contratto di cui al punto c) disciplina l'attività di trasmissione a BI-COMP di informazioni di pagamento (partite elementari e/o saldi bilaterali).

2. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI CON LA BANCA D'ITALIA

2.1 Iter per il perfezionamento

I rapporti contrattuali tra la Banca d'Italia e i richiedenti si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto.

In particolare, **il gestore di un sistema di *clearing* che intenda inviare informazioni di pagamento a BI-COMP** (cfr. precedente par. 1) deve presentare:

- la lettera-contratto di cui all'allegato B.1, unitamente alle “Norme per lo svolgimento dell'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento” e al relativo disciplinare sui livelli di servizio di cui all'allegato B.2;
- il modulo relativo all'invio di dati statistici alla Banca d'Italia (cfr. All. B.3);
- la scheda riepilogativa delle procedure interbancarie per le quali intende effettuare tali attività (cfr. All. B.4);
- la lista dei contatti di cui all'allegato B.5, contenente gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d'urgenza della Banca d'Italia concernenti tale attività.

Lo svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo è subordinato all'esecuzione di appositi collaudi con la Banca d'Italia, per i quali i richiedenti devono prendere contatti con il Servizio Sistema dei Pagamenti (tel.: +39.06.4792.4884; email: retail.system@bancaditalia.it). Al termine dei collaudi sono concordate le date di avvio dell'operatività.

La Banca d'Italia rende nota ai richiedenti l'avvenuta accettazione delle richieste con apposite lettere.

²⁴ Il SEE comprende gli Stati membri dell'Unione europea (di seguito “UE”), la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia.

2.2 Modalità di scambio della documentazione

Le richieste, i relativi allegati e i moduli di cui al paragrafo precedente devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato; il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato, alla casella PEC della Filiale della Banca d'Italia competente, così come individuata nella Sez. A, Cap. II, par. 2.1²⁵. In via eccezionale la suddetta documentazione, sottoscritta a margine di ciascun foglio, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

Per i soggetti con sede legale all'estero trova applicazione quanto previsto nella Sez. A, Cap. II, par. 2.2.

Ogni variazione delle informazioni contenute nella scheda di cui all'allegato B.4 e nel modulo di cui all'allegato B.5 richiede la presentazione di nuove schede/moduli alla Filiale competente; in essi il gestore del sistema di *clearing* deve riportare anche tutte le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni allo scopo di garantire la sostituzione delle precedenti. Le nuove schede/moduli potranno altresì essere trasmesse per un controllo preventivo via email all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

2.3 Comunicazioni

Con la consegna delle lettere-contratto/moduli, i richiedenti eleggono un domicilio speciale²⁶ e rendono nota la casella PEC per la ricezione delle **comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d'Italia**. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC nonché degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono indicati nella lista dei contatti di cui all'allegato B.5 deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Filiale della Banca d'Italia competente e via email all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Le comunicazioni tra i soggetti interessati e le Filiali della Banca d'Italia afferenti ai rapporti contrattuali avvengono tramite PEC oppure, in via eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta²⁷.

²⁵ Il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

²⁶ I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d'Italia.

²⁷ Nel caso di invio alla casella PEC della Filiale della Banca d'Italia, il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

3. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ

I gestori dei sistemi di *clearing* devono trasmettere alla Banca d'Italia le informazioni di pagamento di cui al precedente par. 1 in conformità alle previsioni della presente Guida per gli operatori in materia di giornate e orari di operatività. La Banca d'Italia può, in circostanze eccezionali, modificare tali giornate e orari dandone comunicazione agli interessati.

**Lettera-contratto
per l'invio di informazioni di pagamento a BI-COMP**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)

legalmente rappresentat... da ,
chiede

di svolgere l'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP.

Al tal fine il richiedente:

- a) dichiara di avere sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo;
- b) dichiara di essere sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, di essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;
- c) dichiara di²⁸:
 - ☐ essere partecipante a BI-COMP e voler provvedere a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, per conto proprio o di altri partecipanti a BI-COMP;
 - ovvero
 - ☐ voler provvedere a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, relative a partecipanti a BI-COMP;
- d) dichiara di aver preso visione delle "Norme" e del disciplinare sui livelli di servizio allegati, che regolano l'attività indicata in oggetto, e di accettarli integralmente;
- e) dichiara di aver preso visione della guida "Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori", disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**), i cui contenuti costituiscono parte integrante delle "Norme" allegate, e di accettarla in ogni sua parte;
- f) dichiara di gestire procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro, atte a trasmettere tali informazioni di

²⁸ Barrare la casella interessata.

pagamento a BI-COMP nel formato e con le modalità previste nella Guida di cui alla precedente lettera e) (procedure interbancarie);

- g) dichiara di voler svolgere l'attività in oggetto con riferimento alle procedure interbancarie indicate nell'allegata "Scheda riepilogativa delle procedure interbancarie", che si impegna a tenere costantemente aggiornata;
- h) dichiara di essere consapevole che lo svolgimento dell'attività indicata in oggetto è comunque subordinato alla positiva esecuzione di test di natura tecnica concordati con la Banca d'Italia e che l'attività potrà essere avviata solo a decorrere dalla data comunicata da codesto Istituto con la lettera di accettazione della presente lettera-contratto;
- i) si impegna a svolgere l'attività di cui al presente contratto e ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi del contratto medesimo dalla data di cui alla precedente lettera h);
- j) autorizza la Banca d'Italia a pubblicare la propria denominazione/ragione sociale, la sede legale, l'indirizzo del proprio sito web e le procedure interbancarie per le quali svolge l'attività in oggetto.

Per tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:

- elegge domicilio – ai sensi dell’art. 47 del codice civile – al seguente indirizzo:

(Stato) (Città)

(indirizzo)

- rende nota la seguente casella PEC per la ricezione delle comunicazioni della Banca d'Italia:

- PEC:

- rende noti nella “Lista dei contatti” allegata, che si impegna a tenere costantemente aggiornata, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d’urgenza concernenti l’attività indicata in oggetto.

.....,
(luogo) *(data)*

.....
(firma del legale rappresentante)

Con riferimento agli impegni complessivamente assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 10 (Orari), 12 (Riservatezza), 13 (Responsabilità), 14 (Cause di forza maggiore), 16 (Modifiche del contratto), 17 (Recesso), 18 (Risoluzione) e 19 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.

.....
(firma del legale rappresentante)

Norme per lo svolgimento dell'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti a BI-COMP

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA D'ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI A BI-COMP.

Premesso che:

- a) il sistema BI-COMP gestito dalla Banca d'Italia è un sistema di compensazione multilaterale per i pagamenti al dettaglio denominati in euro trattati nelle procedure elettroniche interbancarie che lo alimentano (di seguito "procedure interbancarie"), da regolare nel sistema di regolamento lordo in tempo reale TARGET;
- b) le attività di scambio delle informazioni di pagamento e il loro invio a BI-COMP sono svolte dai gestori dei sistemi di *clearing*;
- c) le attività di invio delle informazioni di pagamento a BI-COMP possono essere svolte dai gestori dei sistemi di *clearing* previa stipula di un apposito contratto con la Banca d'Italia, in qualità di gestore del sistema BI-COMP;
- d) il sistema di compensazione BI-COMP tratta pagamenti disposti con strumenti domestici;

si prevede quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto:

- per "BC dell'Eurosistema" si intende la Banca Centrale Europea o la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro dell'UE che ha adottato l'euro;
- per "conto RTGS DCA" si intende un conto detenuto nel servizio TARGET RTGS presso una BC dell'Eurosistema o una BCN di uno Stato membro dell'UE che non ha adottato l'euro, connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo;
- per "decreto di recepimento della *Settlement Finality Directive*" si intende il d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni;
- per "direttiva CRD" si intende la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e successive modifiche e integrazioni;
- per "Guida per gli operatori" si intende il documento "Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori", disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
- per "Guida tecnica" si intende la "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing*" allegata alla Guida per gli operatori;
- per "informazioni di pagamento" si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
- per "malfunzionamenti" si intende qualunque difficoltà, difetto e guasto delle infrastrutture tecniche e/o di rete e/o dei sistemi informatici utilizzati dalle parti o qualunque altro evento – ivi compreso l'errore umano o anche dovuto a causa di forza maggiore – che renda impossibile a una parte svolgere le attività di cui al contratto o eseguirle puntualmente nel rispetto dei tempi

- previsti dal medesimo ovvero che incida sulla continuità operativa ovvero che determini la perdita di riservatezza o l'alterazione non autorizzata dei dati scambiati tra le parti;
- per “Norme per la partecipazione a BI-COMP” si intendono le norme che regolano il sistema di compensazione BI-COMP di cui all'All. A.2 della Guida per gli operatori;
 - per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono in BI-COMP;
 - per “RTGS” (*Real-time Gross Settlement*) si intende il servizio di TARGET per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti in euro;
 - per “SEE” si intende lo Spazio Economico Europeo, che comprende gli Stati membri dell'UE, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
 - per “*Settlement Finality Directive*” si intende la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e successive modifiche e integrazioni;
 - per “sistema di *clearing*” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento, il cui gestore: i) abbia sede legale in uno Stato del SEE; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del Testo Unico Bancario oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) abbia sottoscritto con la Banca d'Italia l'apposito contratto per l'invio delle informazioni di pagamento suddette in BI-COMP;
 - per “strumenti domestici” si intendono gli strumenti di pagamento trattati nelle procedure interbancarie bancomat, incassi commerciali e *check image truncation*;
 - per “TARGET” si intende l'insieme dei servizi di regolamento *Central Liquidity Management* (CLM), *Real-time Gross Settlement* (RTGS), *TARGET2-Securities* (T2S), *TARGET Instant Payment Settlement* (TIPS). TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento che formano i sistemi componenti di TARGET. Ciascuna BC dell'Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET. TARGET fornisce, tra l'altro, conti MCA per il regolamento di operazioni della banca centrale e conti RTGS DCA per il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti (sottoconti, se richiesto per il regolamento AS);
 - per “TARGET-Banca d'Italia” si intende il sistema componente di TARGET della Banca d'Italia;
 - per “*TARGET Guideline*” si intende l'Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca Centrale Europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) e successive modifiche e integrazioni;
 - per “Testo Unico Bancario” si intende il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;
 - per “UE” si intende l'Unione europea.

TITOLO I

Pagamenti tra soggetti partecipanti a BI-COMP

Art. 2 - Attività del gestore del sistema di *clearing*

1. Per i pagamenti scambiati nelle procedure interbancarie da regolare tra soggetti partecipanti a BI-COMP, il gestore del sistema di *clearing*, nel rispetto delle presenti Norme, della Guida per gli operatori e secondo le modalità previste nella Guida tecnica, provvede:
 - a) alla ricezione e/o elaborazione delle informazioni di pagamento;
 - b) alla effettuazione delle verifiche necessarie in ordine alla correttezza formale delle istruzioni di pagamento da immettere in BI-COMP;
 - c) all'invio a BI-COMP delle informazioni di pagamento anche sotto forma di saldi per ciascun soggetto partecipante a BI-COMP, distinte per procedure interbancarie.

Art. 3 - Attività della Banca d'Italia (BI-COMP)

1. La Banca d'Italia:
 - a) acquisisce dai sistemi di *clearing* le partite elementari e/o i saldi bilaterali dei partecipanti a BI-COMP, distinti per procedure interbancarie;
 - b) invia al sistema di *clearing*, con le modalità e nei tempi indicati nella Guida tecnica, conferma dell'avvenuta ricezione delle informazioni di pagamento, nonché apposita comunicazione nel caso in cui le informazioni ricevute non risultino formalmente corrette;
 - c) elabora i saldi bilaterali dei partecipanti a BI-COMP;
 - d) determina i saldi multilaterali dei partecipanti relativi a tutte le partite elementari e saldi bilaterali immessi in BI-COMP;
 - e) invia i saldi multilaterali a TARGET per il regolamento.

Art. 4 - Ciclo di compensazione e di regolamento

1. L'invio al regolamento in TARGET dei saldi multilaterali è effettuato dal sistema BI-COMP nel ciclo di compensazione e di invio al regolamento, all'orario indicato nella Guida per gli operatori.
2. Le informazioni di pagamento devono pervenire a BI-COMP entro l'orario indicato nella Guida tecnica.
3. Il regolamento dei saldi multilaterali a debito è subordinato alla sussistenza di adeguate disponibilità di fondi sui conti RTGS DCA dei partecipanti.

Art. 5 - Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP

1. La Banca d'Italia rende disponibile al gestore del sistema di *clearing*, attraverso strumenti informatici, l'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP con le modalità indicate nella Guida tecnica.
2. La Banca d'Italia si impegna a rendere note tempestivamente eventuali modifiche dell'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP che si rendano necessarie nel corso della giornata operativa.

Art. 6 - Obblighi della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia si impegna a garantire l'operatività del sistema BI-COMP con le modalità e secondo gli orari indicati nella Guida per gli operatori.
2. La Banca d'Italia si obbliga altresì a fornire al gestore del sistema di *clearing* tutte le informazioni utili ad assicurare un'efficiente gestione della propria operatività secondo le previsioni contenute nella Guida per gli operatori.

Art. 7 - Obblighi dei gestori dei sistemi di *clearing*

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere flussi informativi conformi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella Guida tecnica, nel rispetto degli orari ivi definiti.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna altresì a utilizzare gli standard tecnico-operativi e ad osservare le modalità di colloquio indicate nella Guida tecnica.
3. Il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a trasmettere alla Banca d'Italia flussi informativi concernenti esclusivamente soggetti partecipanti al sistema BI-COMP censiti nell'Anagrafe di cui all'art. 5, comma 1, aggiornata con le eventuali comunicazioni della Banca d'Italia di cui all'art. 5, comma 2.
4. Nell'ipotesi in cui i flussi informativi inviati non siano coerenti con l'Anagrafe di cui all'art. 5, comma 1, e con le comunicazioni di cui all'art. 5, comma 2, il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a rendere coerenti i flussi in questione attraverso un nuovo invio, nel rispetto di tempi compatibili con il principio della continuità del servizio.
5. Il gestore del sistema di *clearing* deve consentire agli aderenti al proprio sistema di eseguire pagamenti, da regolare tramite BI-COMP, con gli aderenti agli altri sistemi di *clearing*.

TITOLO II

Disposizioni comuni

Art. 8 - Obblighi del gestore del sistema di *clearing*

1. Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a rispettare, unitamente alle previsioni del presente contratto, i principi e le norme di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio di volta in volta applicabili.

Art. 9 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano ad operare con correttezza e diligenza, in modo da assicurare efficienza e continuità al servizio. A tal fine, ciascuna parte:
 - a) effettua attività di monitoraggio sulle infrastrutture tecniche e di rete nonché sui sistemi informatici da essa utilizzati per svolgere le attività disciplinate dal presente contratto;
 - b) adotta appropriate misure di *recovery* e soluzioni di *contingency* al verificarsi di malfunzionamenti, in conformità con quanto previsto dall'allegato disciplinare sui livelli di servizio;
 - c) fornisce all'altra parte assistenza e supporto operativo, assicurando con le modalità indicate nel disciplinare suddetto la disponibilità di un "service-desk".

Art. 10 - Orari

1. Le informazioni di pagamento devono essere inviate e pervenire alla Banca d'Italia entro l'orario previsto nella Guida tecnica.
2. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di pagamento fa fede esclusivamente l'orario risultante dall'applicazione informatica della Banca d'Italia deputata a tale funzione.

Art. 11 - Dati statistici

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere alla Banca d'Italia, a titolo gratuito, i dati statistici che la medesima richieda ai fini di controllo e analisi dei circuiti di regolamento da essa gestiti. Le modalità di rilevazione e trasmissione dei suddetti dati sono indicate dalla Banca d'Italia nella Guida per gli operatori. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati statistici rispetto a quelli ivi indicati, da trasmettere secondo le modalità di volta in volta precisate.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a conservare presso i propri archivi i dati statistici trasmessi alla Banca d'Italia relativi agli ultimi sei mesi solari, per essere in grado di effettuarne, su richiesta della Banca, un nuovo invio in caso di errori o malfunzionamenti nell'elaborazione, nella trasmissione o nella ricezione dei medesimi.

Art. 12 - Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, il gestore del sistema di *clearing* e la Banca d'Italia si impegnano a garantire, in conformità alla legislazione vigente, la piena integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti e/o trattati, anche mediante l'adozione di soluzioni tecniche atte a prevenire la perdita di riservatezza o l'alterazione non autorizzata delle informazioni e dei dati suddetti.
2. La Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare i dati e le informazioni di cui al comma precedente a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici, a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i soggetti ai quali si riferiscono tali dati e informazioni.
3. La Banca si intende comunque autorizzata a utilizzare i dati e le informazioni di cui al precedente comma 1 e i dati statistici di cui all'art. 11 nell'esercizio delle proprie funzioni e a comunicare tali dati e informazioni ad altre banche centrali o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di tale servizio, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'UE, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, a condizione che – in tutti i casi suddetti – tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.
4. La Banca d'Italia assicura che qualunque terzo al quale essa dia in *outsourcing*, deleghi o attribuisca in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui al presente contratto, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento in TARGET, a elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.

Art. 13 - Responsabilità

1. Il gestore del sistema di *clearing* garantisce la completezza e la correttezza delle informazioni di pagamento contenute nei flussi di propria provenienza e assume ogni eventuale responsabilità nei confronti della Banca d'Italia e dei terzi connessa all'esattezza delle suddette informazioni.
2. In particolare il gestore del sistema di *clearing* è responsabile in via esclusiva e la Banca d'Italia, quale gestore di BI-COMP, declina ogni responsabilità per i danni che partecipanti a BI-COMP o terzi abbiano subito in caso di invio da parte del sistema di *clearing* di flussi informativi non conformi alle disposizioni di pagamento immesse dai soggetti ordinanti il pagamento ovvero disallineati rispetto all'Anagrafe di cui all'art. 5, comma 1, e alle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 2.
3. Il gestore del sistema di *clearing* è responsabile in via esclusiva e solleva la Banca d'Italia da ogni responsabilità laddove svolga le attività di cui al presente contratto per procedure interbancarie/strumenti di pagamento diverse/i da quelle/i indicate/i nella/e scheda/e allegata/e.
4. Il gestore del sistema di *clearing* è sempre e comunque responsabile nei confronti della Banca d'Italia dei danni che questa abbia subito per effetto di pretese risarcitorie avanzate da terzi in relazione ad attività svolte dal gestore del sistema di *clearing*.

Art. 14 - Cause di forza maggiore

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per l'insorgere di una causa di forza maggiore ovvero a causa di disfunzioni tecniche, nonché ad informare la Banca d'Italia di ogni eventuale malfunzionamento in grado di incidere sul regolare svolgimento del servizio.
2. Al ricorrere di tali circostanze il gestore del sistema di *clearing* si impegna ad adottare tutte le misure possibili per risolvere i malfunzionamenti nel più breve tempo possibile e limitare gli inconvenienti derivanti al servizio.

Art. 15 - Durata

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data fissata per l'inizio dell'attività in oggetto. Tale data è comunicata dalla Banca d'Italia al gestore del sistema di *clearing* nella lettera di accettazione della domanda di svolgimento della attività suddetta.
2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso non inferiore a tre mesi dalla data di scadenza, mediante comunicazione indirizzata all'altra parte effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R.

Art. 16 - Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare il presente contratto, impegnandosi a darne preventiva comunicazione ai gestori dei sistemi di *clearing* per mezzo di PEC o lettera raccomandata A.R.
2. Nel caso in cui la Banca d'Italia si avvalga della suddetta facoltà, ai gestori dei sistemi di *clearing* è riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche apportate. Il testo contrattuale, come modificato dalla Banca d'Italia, si intenderà pienamente vincolante in ogni sua parte per entrambi i contraenti qualora il gestore del sistema di *clearing* non abbia manifestato la volontà di recedere dal presente contratto nel termine suddetto.

Art. 17 - Recesso

1. La Banca d'Italia può recedere dal presente contratto senza obbligo di preavviso qualora il gestore del sistema di *clearing* sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Art. 18 - Risoluzione

1. La Banca d'Italia può risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento del danno, qualora il gestore del sistema di *clearing* disattenda le disposizioni contenute negli artt. 2 e da 7 a 14 ovvero comprometta in alto modo il regolare svolgimento del servizio.

Art. 19 - Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING*
DISCIPLINARE SUI LIVELLI DI SERVIZIO

1. DEFINIZIONE DEI SERVIZI CONSIDERATI

1. Per attività di trasmissione alla Banca d'Italia (di seguito "**Banca**") delle informazioni di pagamento relative a BI-COMP si intende l'invio – da parte del sistema di *clearing* – delle informazioni di pagamento trattate in procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP sotto forma di partite elementari e/o saldi bilaterali suddivisi per procedura, nel formato previsto nel documento "Sistema di compensazione BI-COMP – Guida per gli operatori" disponibile sul sito web della Banca www.bancaditalia.it (di seguito "Guida per gli operatori").

2. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ

1. La trasmissione da parte del sistema di *clearing* alla Banca delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata nei tempi previsti nella Guida per gli operatori.
2. Le informazioni di pagamento devono essere inviate alla Banca a partire dal momento di apertura della fase di acquisizione del ciclo di compensazione e di regolamento e devono pervenire alla Banca entro il relativo *cut-off time* previsto nella Guida per gli operatori. L'orario di avvio del ciclo di compensazione e di regolamento è anch'esso specificato nella Guida per gli operatori.

3. MISURAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a rispettare un indice di affidabilità non inferiore al 98%. Tale indice è calcolato su base annuale, come rapporto percentuale tra il numero di invii effettuati nell'anno nel rispetto degli orari previsti dal precedente paragrafo 2.2 e il numero totale di invii effettuati nello stesso periodo.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a fornire alla Banca, su richiesta di quest'ultima, un rapporto relativo alla misurazione dell'indice di affidabilità relativo ai 12 mesi precedenti.
3. Qualora l'indice di affidabilità di cui al punto 1 risulti inferiore al 98%, il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere alla Banca un rapporto esplicativo delle cause che hanno determinato il mancato rispetto del valore soglia nonché a promuovere tutte le azioni necessarie per il rispetto di tale indice.
4. La Banca si riserva la possibilità di chiedere al gestore del sistema di *clearing* ulteriori informazioni e dati relativi agli indici di affidabilità comunicati.

4. MISURE DI *RECOVERY*

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna ad adottare misure tecnico-organizzative finalizzate ad assicurare un adeguato livello di continuità di servizio. In tali previsioni dovranno essere incluse misure di *recovery* delle infrastrutture tecnologiche operanti presso il gestore del sistema di *clearing*.
2. Nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing* si trovi nella necessità di attivare procedure di *recovery*²⁹, esso deve darne immediata comunicazione telefonica e/o per posta elettronica alla Banca ai numeri e agli indirizzi indicati nella “Lista dei contatti” (cfr. All. B.5), precisando i tempi stimati per il ripristino del servizio.

5. SOLUZIONI DI *CONTINGENCY*

1. In caso di indisponibilità dei sistemi elaborativi del sistema di *clearing*, non risolvibile con le soluzioni di *recovery* entro le due ore dall’orario stabilito per l’avvio del ciclo di compensazione e di regolamento (cfr. la Guida per gli operatori), il gestore del sistema di *clearing* deve:
 - a) darne immediata comunicazione telefonica e/o per posta elettronica alla Banca ai numeri e agli indirizzi indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto;
 - b) attivare adeguate misure di *contingency*.

Al fine di assicurare la trasmissione, anche parziale, delle informazioni di pagamento, il gestore del sistema di *clearing* può ricorrere alle seguenti soluzioni:

- a) trasmissione delle informazioni di pagamento in “scadenziere”: prevede l’invio alla Banca delle sole informazioni di pagamento già predisposte dal sistema di *clearing* oppure l’utilizzo da parte della Banca delle sole informazioni di pagamento già pervenute dal sistema di *clearing*. In tali casi le informazioni di pagamento non pervenute alla Banca non saranno oggetto di compensazione e invio al regolamento;
- b) trasmissione delle informazioni di pagamento per il tramite di un altro sistema di *clearing*: in situazioni di *contingency*, il gestore del sistema di *clearing* può chiedere ad un altro gestore – già abilitato alla trasmissione delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 – di avvalersi delle infrastrutture tecniche di quest’ultimo per l’invio delle informazioni di pagamento verso la Banca;
- c) trasmissione delle informazioni di pagamento con modalità alternative a quelle ordinarie (es. email): la Banca si riserva la facoltà di procedere o meno all’esecuzione di tali pagamenti e con le modalità che riterrà più opportune. Laddove la Banca proceda all’esecuzione di tali pagamenti, il gestore del sistema di *clearing* deve prevenirne la ritrasmissione a BI-COMP³⁰;

²⁹ Questa condizione può essere riferita a malfunzionamenti del *software* applicativo. Si presuppone, infatti, che:

- la continuità operativa delle componenti infrastrutturali del sistema di *clearing* sia pienamente assicurata dalle misure di *recovery*;
- la disponibilità della rete RNI sia sufficientemente garantita dalle caratteristiche di ridondanza della sua magliatura e dalle misure tecnico-organizzative di presidio adottate dal suo gestore.

³⁰ Il gestore di sistema di *clearing* deve, ad esempio, rimuovere tali partite dal flusso previsto per BI-COMP prima di procedere al ripristino della propria operatività.

- d) invio di pagamenti critici a TARGET: prevede che i partecipanti a BI-COMP, opportunamente informati dal gestore del sistema di *clearing* dell'impossibilità di procedere alla regolare conclusione del ciclo di compensazione, regolino i pagamenti urgenti in TARGET in modo singolo o cumulato. In entrambi i casi, lo scambio informativo relativo ai pagamenti veicolati (anche finalizzato al riconoscimento dei messaggi di notifica prodotti dal sistema di regolamento) deve avvenire su base bilaterale fra i due soggetti aderenti a TARGET. Il gestore del sistema di *clearing* deve prevenire la ritrasmissione a BI-COMP delle partite già inoltrate a TARGET dai partecipanti.

6. ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO

Le parti forniscono assistenza e supporto operativo reciproci, assicurando:

- una funzione unificata di primo livello svolta tramite un *service-desk*;
- funzioni specialistiche di assistenza di secondo livello, tra cui prima diagnosi di malfunzionamenti, attivate dalla funzione di primo livello in caso di necessità.

In particolare, al ricorrere di un malfunzionamento:

- la parte interessata i) informa tempestivamente l'altra parte – mediante comunicazione telefonica e/o per posta elettronica ai numeri e agli indirizzi indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto – della sopravvenuta impossibilità di adempiere puntualmente agli obblighi previsti da quest'ultimo e ii) adotta le più appropriate misure di intervento per rimuovere il malfunzionamento o comunque limitarne gli effetti;
- l'altra parte presta attività di assistenza e supporto per consentire alla parte interessata di individuare le cause all'origine del malfunzionamento e attivare le misure suddette, fornendo ogni collaborazione e informazione utili allo scopo.

I *service-desk* sono disponibili dalle 06:30 alle 19:30 in ciascuna giornata operativa di TARGET e possono essere contattati ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Dati statistici relativi ai Sistemi di *clearing*

DATI STATISTICI

Il presente allegato illustra le specifiche tecniche relative all'invio alla Banca d'Italia, da parte dei sistemi di *clearing*, delle statistiche relative a BI-COMP.

Le statistiche suddette consistono in tre flussi di dati RNI, due giornalieri e uno mensile, inviati dai sistemi di *clearing* alla Banca d'Italia via *File Transfer-EAS* (nel seguito FT).

Per tutti i flussi, il campo Tipo Record segue la seguente logica:

- in "ST2" S indica Statistiche, T indica Testa, 2 indica l'ID-AB STA02;
- in "SD2" S indica Statistiche, D indica Dettaglio, 2 indica l'ID-AB STA02;
- in "SC2" S indica Statistiche, C indica Coda, 2 indica l'ID-AB STA02;

per gli altri tipi record i valori 3 e 4 in ultima posizione indicano rispettivamente gli ID-AB STA03 e STA04, mentre gli altri valori sono analoghi a quelli descritti.

1. Dati giornalieri distinti per aderente al sistema di *clearing*, partecipante a BI-COMP e procedura interbancaria

Il flusso ha ID-AB di FT STA02, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa – Tipo Record ST2

Contiene i dati identificativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	- 21	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	22	- 41	20 x
<i>FILLER</i>	42	- 134	93

TIPO RECORD

Assume il valore "ST2".

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il *file*.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE *FILE*

È nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO *FILE*

Contiene l'identificativo del *file*.

Record di Dettaglio – Tipo Record SD2

Contiene i dati di dettaglio del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	Da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
ENTE SEGNALENTE	4	- 8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	- 18	10 x
CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA	19	- 21	3 x
MODALITÀ REGOLAMENTO	22	- 22	1 x
CODICE ADERENTE AL SISTEMA DI <i>CLEARING</i>	23	- 27	5 n
CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP	28	- 32	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	33	- 44	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	45	- 56	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	57	- 71	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	72	- 86	15 n
CICLO DI COMPENSAZIONE	87	- 87	1 b
<i>FILLER</i>	88	- 134	47

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SD2”.

ENTE SEGNALENTE

È il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

È nel formato AAAA-MM-GG; può essere solo una giornata lavorativa in TARGET.

CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA

È valorizzato con il codice elementare disaggregato dell'applicazione di scambio che alimenta la procedura interbancaria interessata (cfr. par. “Codifica delle procedure interbancarie” della Guida tecnica).

MODALITÀ REGOLAMENTO

Assume il valore “1” = regolato in BI-COMP.

CICLO DI COMPENSAZIONE

È il ciclo di regolamento in cui vengono regolati gli importi segnalati e assume il valore “3”.

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda – Tipo Record SC2

Contiene i dati riepilogativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	- 21	8 n
NUMERO RECORD DEL <i>FILE</i>	22	- 29	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	30	- 49	20 x
<i>FILLER</i>	50	- 134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SC2”.

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE *FILE*

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL *FILE*

Contiene il numero complessivo di record del *file*, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è “2”, in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO *FILE*

Deve essere lo stesso del record di testa.

2. Dati giornalieri distinti per partecipante a BI-COMP e controparte partecipante a BI-COMP

Il flusso ha ID-AB di FT STA03, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa – Tipo Record ST3

Contiene i dati identificativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	- 21	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	22	- 41	20 x

<i>FILLER</i>	42	-	134	93
---------------	----	---	-----	----

TIPO RECORD

Assume il valore “ST3”.

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il *file*.

RICEVENTE

Banca d’Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

È nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del *file*.

Record di Dettaglio – Tipo Record SD3

Contiene i dati di dettaglio del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP	19	23	5 n
CODICE CONTROPARTE PARTECIPANTE A BI-COMP	24	38	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	29	40	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	41	52	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	53	67	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	68	82	15 n
CICLO DI COMPENSAZIONE	83	83	1 b
<i>FILLER</i>	83	134	52

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SD3”.

ENTE SEGNALANTE

È il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

È nel formato AAAA-MM-GG; può essere solo una giornata lavorativa in TARGET.

CICLO DI COMPENSAZIONE

È il ciclo di regolamento in cui vengono regolati gli importi segnalati e assume il valore “3”.

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda – Tipo Record SC3

Contiene i dati riepilogativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	- 21	8 n
NUMERO RECORD DEL <i>FILE</i>	22	- 29	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	30	- 49	20 x
<i>FILLER</i>	50	- 134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SC3”.

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE *FILE*

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL *FILE*

Contiene il numero complessivo di record del *file*, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è “2”, in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO *FILE*

Deve essere lo stesso del record di testa.

3. Dati mensili distinti per partecipante a BI-COMP, controparte partecipante a BI-COMP e procedura interbancaria

Il flusso ha ID-AB di FT STA04, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa – Tipo Record ST4

Contiene i dati identificativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	- 21	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	22	- 41	20 x
<i>FILLER</i>	42	- 134	93

TIPO RECORD

Assume il valore “ST4”.

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il *file*.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

È nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del *file*.

Record di Dettaglio – Tipo Record SD4.

Contiene i dati di dettaglio del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA	19	21	3 x
CODICE PARTECIPANTE A BI-COMP	22	26	5 n
CODICE CONTROPARTE PARTECIPANTE A BI-COMP	27	31	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	32	43	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	44	55	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	56	70	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	71	85	15 n
FILLER	86	134	49

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SD4”.

ENTE SEGNALANTE

È il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

È nel formato AAAA-MM-GG; essendo il flusso mensile, assume come valore il primo giorno del mese solare di riferimento anche se non lavorativo in TARGET (es: 2023-01-01, 2023-02-01, ecc.).

CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA

È valorizzato con il codice elementare disaggregato dell'applicazione di scambio che alimenta la procedura interbancaria interessata (cfr. par. “Codifica delle procedure interbancarie” della Guida tecnica).

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda – Tipo Record SC4

Contiene i dati riepilogativi del *file* trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE <i>FILE</i>	14	- 21	8 n
NUMERO RECORD DEL <i>FILE</i>	22	- 29	8 n
IDENTIFICATIVO <i>FILE</i>	30	- 49	20 x
<i>FILLER</i>	50	- 134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso “SC4”.

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE *FILE*

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL *FILE*

Contiene il numero complessivo di record del *file*, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è “2”, in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO *FILE*

Deve essere lo stesso del record di testa.

4. Modalità di invio dei dati

I gestori dei sistemi di *clearing* inviano alla Banca d'Italia i dati giornalieri contenuti nei flussi STA02 e STA03 entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati mensili contenuti nel flusso STA04 entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

BI-COMP

-

Scheda riepilogativa delle procedure interbancarie

BI-COMP

SCHEMA RIEPILOGATIVA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE

SISTEMA DI *CLEARING*:
(denominazione) (codice identificativo)

PROCEDURE INTERBANCARIE	DATA DI DECORRENZA ³¹	DATA DI CESSAZIONE ³²
☐ BANCOMAT	 (giorno - mese - anno)	 (giorno - mese - anno)
☐ INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI	 (giorno - mese - anno)	 (giorno - mese - anno)
☐ CHECK IMAGE TRUNCATION (CIT)	 (giorno - mese - anno)	 (giorno - mese - anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

³¹ Indicare la data a partire dalla quale il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere l'attività di invio a BI-COMP delle informazioni di pagamento scambiate nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore di sistema di *clearing* segnali di non voler più svolgere l'attività per la singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

³² Indicare l'ultimo giorno in cui il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere l'attività di invio a BI-COMP delle informazioni di pagamento scambiate nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni ovvero in caso di avvio dell'attività per la singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

Lista dei contatti

LISTA DEI CONTATTI³³

Invio di informazioni di pagamento a BI-COMP

Service-desk

	Numeri telefonici	Indirizzi di posta elettronica
BI-COMP	+39.06.4792.4884	retail.system@bancaditalia.it e per conoscenza: Titolare della Divisione Servizi di pagamento marco.piccinini@bancaditalia.it
Sistema di <i>clearing</i> (denominazione)		

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

³³ Barrare le caselle interessate e compilare le tavole corrispondenti.

**Guida tecnica
per i gestori dei sistemi di *clearing***

INDICE

1. BI-COMP	79
<i>1.1 CICLO DI COMPENSAZIONE E DI INVIO AL REGOLAMENTO</i>	<i>79</i>
<i>1.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP</i>	<i>79</i>
<i>1.3 ACQUISIZIONE E REGOLAMENTO</i>	<i>79</i>
2. SCAMBIO DI FLUSSI.....	81
3. INVIO DELLE SEGNALAZIONI VIA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA.....	82
4. ANAGRAFE DEI PARTECIPANTI A BI-COMP	83
5. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI DI RETE.....	84
6. MESSAGGI DI SEGNALAZIONE	85
<i>6.1 SITUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE (MESSAGGIO 617).....</i>	<i>85</i>
<i>6.2 ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI BILATERALI (MESSAGGIO 632)</i>	<i>86</i>
<i>6.3 CONFERMA DI ACQUISIZIONE (MESSAGGIO 633)</i>	<i>89</i>
<i>6.4 ESITO REGOLAMENTO CICLO BI-COMP (MESSAGGIO 650).....</i>	<i>91</i>
7. MESSAGGI ANAGRAFICI.....	98
<i>7.1 RICHIESTA ANAGRAFE (MESSAGGIO 351)</i>	<i>98</i>
<i>7.2 INVIO ANAGRAFE (MESSAGGIO 352).....</i>	<i>99</i>
8. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE.....	101
9. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE.....	102

Il presente allegato illustra le modalità di colloquio, basato sull'utilizzo di messaggi di Rete Nazionale Interbancaria (RNI), fra i sistemi di *clearing* e la Banca d'Italia per l'invio delle informazioni di pagamento, sotto forma di partite elementari e/o di saldi bilaterali, a BI-COMP.

1. BI-COMP

1.1 CICLO DI COMPENSAZIONE E DI INVIO AL REGOLAMENTO

BI-COMP prevede, per ciascuna giornata operativa di TARGET, un ciclo di compensazione e di invio al regolamento diurno.

Il ciclo è preceduto da una fase di acquisizione delle segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) inviate dai sistemi di *clearing*. Le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro il *cut-off time* previsto. La fase di acquisizione delle segnalazioni del ciclo successivo si apre alla chiusura del ciclo precedente

La tavola seguente illustra gli orari della giornata operativa di BI-COMP per i pagamenti regolati in TARGET in data D:

Ciclo	<i>Cut-off time</i> per l'invio delle segnalazioni a BI-COMP	Orario di avvio del ciclo	Procedure interbancarie
3	11:55 (D)	12:00 (D)	Tutte le procedure

1.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO A BI-COMP

La Banca d'Italia mette a disposizione dei gestori dei sistemi di *clearing* l'**anagrafe dei partecipanti a BI-COMP** (cfr. par. 4). Essi, prima di inviare le informazioni di pagamento a BI-COMP, sono tenuti ad allineare le proprie anagrafi con quella fornita dalla Banca d'Italia.

1.3 ACQUISIZIONE E REGOLAMENTO

Il processo di compensazione si articola in una fase di acquisizione delle segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) e in una fase di regolamento.

Nella fase di **ACQUISIZIONE** i sistemi di *clearing* inviano a BI-COMP le informazioni di pagamento rivenienti dalle procedure interbancarie domestiche, utilizzando i messaggi 632 descritti nel par. 6.2.

La fase di acquisizione del ciclo si apre immediatamente dopo la chiusura del ciclo precedente. Tale apertura è comunicata ai sistemi di *clearing* con il **messaggio 617** valorizzato nell'IDC 638 con la dizione "ACQUISIZIONE" (cfr. par. 6.1). Le segnalazioni bilaterali devono essere inviate dai sistemi di *clearing* alla Banca d'Italia a partire dal momento di apertura della fase di acquisizione e pervenire entro il corrispondente *cut-off time* (cfr. par. 1.1). A fronte dell'invio dei flussi, i sistemi di *clearing* ricevono dalla Banca d'Italia un flusso con l'esito dell'acquisizione e con gli eventuali rilievi riscontrati (cfr. par. 6.3).

Nella fase di **REGOLAMENTO** BI-COMP determina i saldi multilaterali e li invia al regolamento in TARGET.

La fase di regolamento si apre all'orario di avvio effettivo del ciclo. Tale apertura è comunicata ai sistemi di *clearing* con il **messaggio 617** valorizzato nell'IDC 638 con la dizione "REGOLAMENTO" (cfr. par. 6.1) e avviene in corrispondenza dell'orario stabilito per l'avvio (cfr. par. 1.1), se tutti i sistemi di *clearing* hanno segnalato la conclusione dell'attività di invio delle segnalazioni bilaterali³⁴, ovvero all'orario in cui tutti i sistemi di *clearing* hanno segnalato a BI-COMP la conclusione dell'attività di invio delle segnalazioni bilaterali, se tale orario è successivo a quello stabilito per l'avvio del ciclo interessato.

Resta comunque ferma la facoltà della Banca d'Italia di aprire la fase di regolamento in corrispondenza del relativo orario di avvio stabilito nel par. 1.1 anche nel caso in cui uno o più sistemi di *clearing* non abbiano concluso per tempo l'attività di invio delle segnalazioni bilaterali.

Nella fase di regolamento BI-COMP determina i saldi multilaterali a debito e a credito dei partecipanti, inviandoli al regolamento in TARGET sui conti RTGS DCA dei partecipanti. In caso di incapienza di un conto RTGS DCA di un partecipante, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di stralciare tutte le partite elementari e/o saldi bilaterali trasmessi dai sistemi di *clearing* a BI-COMP, a debito e a credito dell'incapiente, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione di tali partite elementari e/o saldi bilaterali (c.d. ***unwinding***); tali partite/saldi non sono autonomamente riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento³⁵.

Al termine della fase di regolamento, BI-COMP ne comunica l'esito ai sistemi di *clearing* interessati mediante gli appositi **messaggi 650** (cfr. par. 6.4).

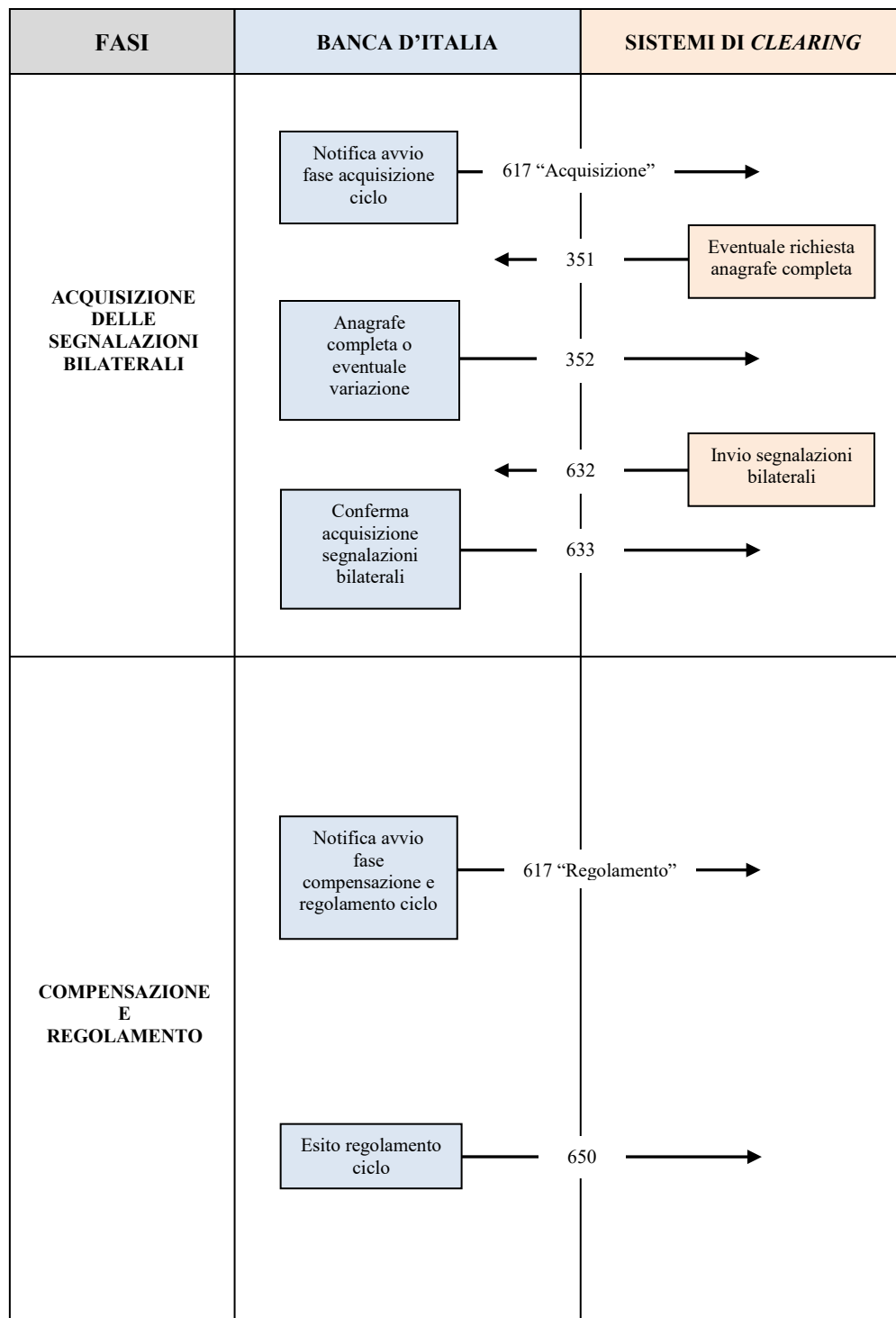
L'*unwinding* e i relativi stralci sono anch'essi oggetto di segnalazione nei messaggi 650.

³⁴ Messaggio 632 valorizzato nell'IDC 6B1 con l'informazione "L" (*Last*) – cfr. par. 6.2.

³⁵ La Banca d'Italia si riserva la facoltà di ricorrere all'*unwinding* anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nei cicli diurni.

2. SCAMBIO DI FLUSSI

Lo schema seguente sintetizza il colloquio della Banca d'Italia con i sistemi di *clearing* e i partecipanti a BI-COMP, concernente un singolo ciclo di compensazione, con l'indicazione dei vari messaggi RNI utilizzati.



3. INVIO DELLE SEGNALAZIONI VIA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA

L'avvio della fase di acquisizione delle segnalazioni è comunicato dalla Banca d'Italia ai sistemi di *clearing* tramite il messaggio 617 di notifica di apertura del ciclo.

La trasmissione delle segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) è effettuata dai sistemi di *clearing* avvalendosi del messaggio 632 "Acquisizione segnalazioni bilaterali". Per ogni messaggio 632 ricevuto, la Banca d'Italia inoltra il messaggio 633 "Conferma di acquisizione" contenente dati riepilogativi sulle segnalazioni bilaterali acquisite.

Al termine della ricezione del flusso, in assenza di rilievi, la procedura chiude il colloquio del ciclo con il sistema di *clearing* mittente.

In presenza di **rilievi** possono verificarsi le due seguenti situazioni:

- il messaggio 632 di "Acquisizione segnalazioni bilaterali" contiene errori di sintassi generici e/o errori formali che non interessano i "Dati di segnalazione bilaterale": la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente il messaggio in coda RE01 aggiungendo alla fine dello stesso il campo di segnalazione errori IDC 098. In questo caso è segnalato al sistema di *clearing* anche il mancato recapito dell'intero messaggio;
- il messaggio di acquisizione contiene errori sui "Dati di segnalazione bilaterale": la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente un messaggio 633 di "Conferma di acquisizione" con l'evidenza degli errori riscontrati (le segnalazioni corrette sono comunque acquisite in procedura).

Per un sistema di *clearing* la fase di acquisizione relativa al ciclo di compensazione termina al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- sono state acquisite correttamente tutte le segnalazioni bilaterali inviate per il ciclo;
- in presenza di rilievi, il sistema di *clearing* può correggere e inviare nuovamente le segnalazioni scartate terminando correttamente la procedura di acquisizione per il ciclo oppure può chiudere la fase di acquisizione (fine del flusso per il ciclo) senza correggere le segnalazioni scartate che, di conseguenza, saranno ignorate dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia scarta tutte le segnalazioni concernenti il ciclo che pervengano dopo l'evento di chiusura del colloquio con il sistema di *clearing* relativo alla fase di acquisizione.

L'avanzamento dalla fase di ACQUISIZIONE a quella di REGOLAMENTO avviene:

- all'orario stabilito, qualora tutti i sistemi di *clearing* abbiano completato prima di tale orario la fase di acquisizione dei flussi;
- al termine della fase di acquisizione dei flussi dei sistemi di *clearing* se tale fase si conclude dopo l'orario stabilito per l'avvio del ciclo.

Ad avvenuta chiusura del ciclo ed apertura del corrispondente ciclo successivo, la Banca d'Italia invia ai sistemi di *clearing* il messaggio 617 di "notifica del cambio fase" (avvio della fase di acquisizione delle segnalazioni bilaterali per il ciclo successivo).

4. ANAGRAFE DEI PARTECIPANTI A BI-COMP

L'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP è inviata ai sistemi di *clearing* ogni giorno alle ore 17:35, in via automatica, mediante messaggi RNI. È inoltre trasmessa in qualunque momento della giornata, con le stesse modalità, in risposta ai sistemi di *clearing* che ne abbiano fatto richiesta via RNI. Il dettaglio dei messaggi utilizzati per l'invio e per la richiesta dell'anagrafe è riportato nel par. 7.

L'anagrafe riporta per ciascun partecipante a BI-COMP le date di inizio e termine di operatività, le procedure interbancarie, secondo la classificazione adottata dalla Banca d'Italia e riportata nel par. 9.

L'anagrafe inviata giornalmente in via automatica ai gestori dei sistemi di *clearing* riporta le evidenze con riferimento alla giornata operativa di TARGET successiva. Nel caso di **richiesta dell'anagrafe**, i gestori dei sistemi di *clearing* hanno la possibilità di indicare nella richiesta una diversa data di riferimento. In ogni caso, i partecipanti che risultino sospesi alla data di riferimento considerata non figureranno nell'anagrafe.

5. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI DI RETE

I paragrafi 6 (Messaggi di segnalazione) e 7 (Messaggi anagrafici) riportano le specifiche dei messaggi, in formato di Rete Nazionale Interbancaria (RNI), che i sistemi di *clearing* devono utilizzare per l'invio e/o la ricezione di informazioni dalla Banca d'Italia. Essi includono:

- il messaggio sulla situazione della compensazione, che notifica l'apertura e il cambio della fase dei cicli (617);
- il messaggio di acquisizione delle segnalazioni bilaterali (632);
- il messaggio di conferma dell'acquisizione (633);
- il messaggio che comunica l'esito di regolamento del ciclo di BI-COMP in TARGET (650);
- il messaggio di richiesta dell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP (351);
- il messaggio di comunicazione dell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP (352).

Le Applicazioni Bancarie utilizzate per lo scambio dei messaggi di cui sopra, sono rispettivamente:

- Ambiente di produzione: 01000BI00700
- Ambiente di collaudo: 01000BI007PI

La categoria applicativa dei messaggi è "BI00".

6. MESSAGGI DI SEGNALAZIONE

6.1 SITUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE (MESSAGGIO 617)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy³⁶
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ³⁷	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
F	022	CRO originario	16x
O	631	Ciclo - tipo - data di regolamento in TARGET (ggmmaaaa)	“1”b/ “8”n
O	638	Stato avanzamento	“30”a

NOTE al Tipo Messaggio 617:

- Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 sono impostate nel seguente modo:
 - tipo: “3” (ciclo di compensazione di BI-COMP)
 - data: ggmmaaaa (data di regolamento in TARGET del ciclo di compensazione)
- Il campo IDC 638 può assumere i seguenti valori:
 - “ACQUISIZIONE” – indica l’apertura della fase di acquisizione delle segnalazioni relative al ciclo;
 - “REGOLAMENTO” – indica l’apertura della fase di regolamento per il ciclo.

³⁶ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

³⁷ O = obbligatorio, F = facoltativo

6.2 ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI BILATERALI (MESSAGGIO 632)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy³⁸
 Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ³⁹	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	6B0	Progressivo flusso	“2”n
O	631	Ciclo	
		- tipo	“1”b/
		- data di regolamento in TARGET (ggmmaaaa)	“8”n
O	6B1	Concatenamento	“1”a
F	6B2	Dati di segnalazione bilaterale (max 32)	41b

NOTE al Tipo Messaggio 632:

- Ciascun messaggio 632 è parte di un “flusso”. Questo è identificato dal “Mittente” (IDC 040), dal “Progressivo flusso” (IDC 6B0) e dal “Ciclo” (IDC 631). I messaggi che compongono il flusso sono identificati dal CRO (IDC 020), il primo e l’ultimo messaggio del flusso sono contraddistinti dai valori del campo “Concatenamento” (IDC 6B1).
- Il CRO (IDC 020) deve essere valorizzato progressivamente nell’ambito del “Mittente” (IDC 040), “Progressivo flusso” (IDC 6B0) e “Ciclo” (IDC 631).
- Il “Progressivo flusso” (IDC 6B0) indica, inoltre, il numero di iterazioni di invio messaggi. Ad una prima iterazione (Progressivo = 1) ne possono seguire *n* di correzione o integrazione, fino ad un massimo di 99 per ciascun mittente.

³⁸ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

³⁹ O = obbligatorio, F = facoltativo.

- Nel caso in cui il messaggio presentasse **errori formali nella sua composizione** (deviazione dalla sintassi standard) oppure risultasse **errato, anche sostanzialmente, in campi diversi dai “Dati di segnalazione bilaterale”**, questo verrà restituito al mittente con l'apposizione del campo IDC “098” e categoria applicativa “RE01”.

Quest’ultimo campo è formato da due spezzoni così composti:

I spezzone: 098: *** MESSAGGIO ERRATO ***

II spezzone: 098: xxx-nnn/xxx - nnn/ ...

(max 5 volte)

dove:

xxx = IDC del campo errato (se identificabile) oppure “***”

nnn = codice errore (vedere paragrafo 8)

Di seguito un esempio di IDC 098 così come valorizzato nel caso di un messaggio 632 relativo al ciclo di BI-COMP ricevuto dopo l’orario di quest’ultimo:

* MESSAGGIO ERRATO *

098:*** MESSAGGIO ERRATO ***

* MESSAGGIO ERRATO *

098:631 - 420

Qualora un messaggio contenga più di 5 errori, il quinto avrà i campi “xxx - nnn” valorizzati con i codici fissi “999 - 999”.

- Nel caso in cui risultino **errati i “Dati di segnalazione bilaterale”**, sarà inviato, da parte della Banca d’Italia, un messaggio 633 (“Conferma di acquisizione”), che conterrà l’evidenza degli errori, confezionato secondo gli standard applicativi specificati nel prosieguo del presente documento.
- Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 devono essere composte nel seguente modo:
 - tipo: “3” (ciclo di compensazione di BI-COMP)
 - data: ggmmaaaa (data di regolamento in TARGET del ciclo di compensazione)
- Il campo “Concatenamento” (IDC 6B1) contiene le seguenti informazioni:
 - “F” = Primo messaggio di una trasmissione (*First*)
 - “I” = Messaggio Intermedio (*Intermediate*)
 - “L” = Ultimo messaggio di una trasmissione (*Last*)
- Il campo **IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale”** contiene le seguenti informazioni:

Tipologia pagamenti	“2”a	Sempre valorizzata con “DE” (pagamenti al dettaglio)
Codice procedura interbancaria	“3”n	Secondo la codifica indicata nel paragrafo 9

Codice partecipante	“5” _n	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP
Codice partecipante controparte	“5” _n	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP
Valore	“15” _n	Importo della segnalazione bilaterale (partita elementare/saldo bilaterale), diverso da zero ed espresso in centesimi di euro

Esso ha una lunghezza pari a 30.

- Se il campo IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” non è presente, la Banca d’Italia interpreta il messaggio come **chiusura forzata dell’acquisizione** e, pertanto, tutte le segnalazioni bilaterali ricevute con errori e che non sono state corrette dal Mittente saranno ignorate.
- Nel caso di **chiusura forzata dell’acquisizione**, il campo “Concatenamento” deve riportare il valore “**L**” (*Last*).
- Una trasmissione di segnalazioni bilaterali può essere realizzata tramite le sequenze di messaggi riportate:
 - Se i “Dati di segnalazione bilaterale” sono in numero inferiore o pari a 32:

Un solo messaggio dove:

- il campo “Concatenamento” è impostato con il valore “**L**”.
- sono impostati da 1 ad *n* campi “Dati di segnalazione bilaterale”, comunque non più di 32.

- Se i “Dati di segnalazione bilaterale” sono in numero superiore a 32:

Un primo messaggio dove:

- il campo “Concatenamento” è impostato con il valore “**F**”
- sono impostati 32 campi “Dati di segnalazione bilaterale”.

Da 0 ad *n* messaggi intermedi dove:

- il campo “Concatenamento” è impostato con il valore “**I**”
- sono impostati 32 campi “Dati di segnalazione bilaterale”.

Un ultimo messaggio dove:

- il campo “Concatenamento” è impostato con il valore “**L**”
- sono impostati da 1 a 32 campi “Dati di segnalazione bilaterale”.

6.3 CONFERMA DI ACQUISIZIONE (MESSAGGIO 633)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy⁴⁰
 Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ⁴¹	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	022	CRO originario	16x
O	6B0	Progressivo flusso	“2”n
O	631	Ciclo	
		- tipo	“1”b/
		- data di regolamento in TARGET (ggmmaaaa)	“8”n
F	6B3	Riga errori (max 32)	
		- riferimento	“2”n/
		- codice errore 1	“3”b
		- codice errore 2	(/“3”b)
		- codice errore 3	(/“3”b)
		- codice errore 4	(/“3”b)
		- codice errore 5	(/“3”b)
F	6B4	Dati riepilogativi	
		- messaggi pervenuti	“5”n/
		- salti di numerazione	“5”n/
		- totale segnalazioni bilaterali lette	“5”n/
		- totale segnalazioni bilaterali scartate	“5”n/
		- totale segnalazioni bilaterali acquisite	“5”n

⁴⁰ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

⁴¹ O = obbligatorio, F = facoltativo.

NOTE al Tipo Messaggio 633:

- Il messaggio è inviato ai sistemi di *clearing* al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a fronte della ricezione, da parte della Banca d'Italia, dell'ultimo messaggio di un flusso;
 - ogni volta che un messaggio tipo 632 contenga errori nei "Dati di segnalazione bilaterale".
- Il CRO originario riportato nel campo IDC 022 contiene il riferimento al CRO indicato nel campo IDC 020 dell'ultimo messaggio "Acquisizione segnalazioni bilaterali" ricevuto oppure il CRO del messaggio nel quale sono stati riscontrati errori nel campo "Dati di segnalazione bilaterale". Anche se definito 16x, assume sempre il formato "11"n.
- Il Progressivo flusso contiene lo stesso valore presente nel messaggio di provenienza.
- Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 sono impostate nel seguente modo:
 - tipo: "3" (ciclo di compensazione di BI-COMP)
 - data: ggmmaaaa (data di regolamento in TARGET del ciclo di compensazione)

Contiene, comunque, gli stessi valori presenti nel messaggio di provenienza.

- Le righe di indicazione errori (max 32), se presenti, contengono le seguenti informazioni:
 - **riferimento** = numero (compreso tra 1 e 32) corrispondente all'occorrenza errata nel messaggio originario in cui si è riscontrato l'errore;
 - **codice errore x** = minimo 1, massimo 5 codici di errore (vedere paragrafo 8).
- I dati riepilogativi contengono informazioni relative alla trasmissione originaria e alle elaborazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

Questo campo è presente solo sul messaggio inviato al sistema di *clearing* mittente a fronte della ricezione dell'ultimo messaggio di un flusso, mentre non comparirà nei messaggi inviati per la notifica di errori che non si riferiscano all'ultimo messaggio del flusso.

6.4 ESITO REGOLAMENTO CICLO BI-COMP (MESSAGGIO 650)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy⁴²
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ⁴³	IDC	CAMPO	FORMATO
O	001	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (cod.id.)	“5”n
O	050	Destinatario (cod.id.)	“5”n
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	631	Ciclo - tipo - data (ggmmaaaa)	“1”b/ “8”n
O	Y90	Numero Progressivo msg	5n
F	6B6	Dettaglio stralci (max 32)	43b
F	Y99	Totale segnalazioni bilaterali stralciate	“5”n

NOTE al Tipo Messaggio 650:

- I messaggi 650 sono inoltrati ai sistemi di *clearing* per comunicare l’esito del regolamento in TARGET del ciclo di compensazione di BI-COMP, nonché per fornire gli elementi necessari a identificare le segnalazioni bilaterali oggetto di stralcio in esito al processo di *unwinding* eseguito dalla Banca d’Italia nel ciclo di BI-COMP ⁴⁴.

⁴² xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

⁴³ O = obbligatorio, F = facoltativo.

⁴⁴ Cfr. par. 1.3

- I messaggi sono inviati al termine della fase di regolamento del ciclo di compensazione⁴⁵ e sono trasmessi solo ai sistemi di *clearing* che hanno inoltrato messaggi 632 “Acquisizione segnalazioni bilaterali”, contenenti segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) valorizzate nell’importo (cfr. par. 6.2, campo 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale”, “Valore”) e acquisite correttamente da BI-COMP⁴⁶.
 - I messaggi 650 si differenziano in messaggi “650 Ordinari” e in messaggi “650 Chiusura”.
 - I messaggi “650 Ordinari” sono volti a comunicare ai sistemi di *clearing* interessati gli elementi necessari a identificare le singole segnalazioni bilaterali (partite elementari e/o saldi bilaterali) a debito stralciate tra quelle immesse nel ciclo di compensazione. Essi:
 - sono inoltrati solo in presenza di stralci di parte o di tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione dal sistema di *clearing* destinatario del messaggio;
 - non sono inoltrati nel caso in cui lo stralcio abbia interessato tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione da tutti i sistemi di *clearing* (cfr. *infra*);
 - riportano nel campo IDC 6B6 “Dettaglio stralci (max 32)” gli elementi necessari a identificare le singole segnalazioni bilaterali stralciate⁴⁷;
 - non contengono il campo IDC Y99 “Totale segnalazioni bilaterali stralciate” (cfr. *infra*).
- Il campo IDC 6B6 “Dettaglio stralci (max 32)” – presente unicamente nei messaggi “650 Ordinari”, non anche nei messaggi “650 Chiusura” – contiene le seguenti informazioni:

⁴⁵ I messaggi 650 relativi a un dato ciclo di compensazione sono inviati da BI-COMP in via ordinaria prima dell’invio dei messaggi 617 volti a notificare l’avvio della fase di acquisizione del ciclo di compensazione successivo. Tali messaggi potrebbero, peraltro, pervenire ai sistemi di *clearing* in ordine sequenziale diverso, a causa delle relative tempistiche di trasporto su rete o nel corso di interventi straordinari eseguiti in *contingency* dalla Banca d’Italia al ricorrere, ad esempio, di un malfunzionamento delle procedure, dell’impossibilità di avviare o completare il regolamento del ciclo in TARGET, ecc.

⁴⁶ “Dati di segnalazione bilaterale” privi di errore e acquisiti in BI-COMP con messaggi 632 non restituiti in coda RE01 al sistema di *clearing* mittente (cfr. par. 6.2).

⁴⁷ Il contenuto del campo IDC 6B6 ricalca quello del campo IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” del messaggio 632, per agevolare il sistema di *clearing* interessato nell’eseguire il *matching* tra le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione (occorrenze presenti nell’IDC 6B2 del messaggio 632) e gli stralci effettuati da BI-COMP (occorrenze presenti nell’IDC 6B6 del messaggio 650).

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI SINGOLI STRALCI	LUNGHEZZA E CARATTERI AMMESSI	CONTENUTO INFORMATIVO	CAMPI CORRISPONDENTI DEL MESSAGGIO 632
CRO del messaggio 632	“11”n/	CRO del messaggio 632 con il quale la singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio è stata immessa nel ciclo di compensazione e al quale fa riferimento lo specifico IDC 6B6	IDC 020 “CRO”
Codice procedura interbancaria	“3”n/	Codice identificativo della procedura interbancaria che ha trattato la singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio, secondo la codifica contenuta nel paragrafo 9	IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” – “Codice procedura interbancaria/elettronica”
Codice partecipante	“5”n/	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP a credito nella singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio	IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” – “Codice partecipante”
Codice partecipante controparte	“5”n/	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP a debito nella singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio	IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” – “Codice partecipante controparte”
Valore	“15”n	Importo della singola segnalazione bilaterale oggetto di stralcio, espressa in centesimi di euro	IDC 6B2 “Dati di segnalazione bilaterale” – “Valore”

Il campo IDC 6B6 può essere valorizzato nel singolo messaggio “650 Ordinario” fino a un massimo di 32 occorrenze, per comunicare gli elementi identificativi di più segnalazioni bilaterali stralciate. Nel caso in cui le segnalazioni bilaterali stralciate siano più di 32, le relative occorrenze sono segnalate con ulteriori messaggi “650 Ordinari” contrassegnati da progressivi successivi nel campo IDC Y90 (cfr. *infra*).

Le occorrenze del campo IDC 6B6 contenute in un singolo messaggio “650 Ordinario” possono fare riferimento a segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione con uno o più messaggi 632. Un singolo messaggio “650 Ordinario” può pertanto fare riferimento a diversi messaggi 632 e, in tal caso, la riconducibilità della singola occorrenza dell’IDC 6B6 al messaggio 632 di riferimento va effettuata sulla base del CRO di quest’ultimo contenuto nella singola occorrenza.

Il campo IDC 6B6 di un singolo messaggio “650 Ordinario” può contenere più occorrenze riferite alla stessa coppia “Codice partecipante”/“Codice partecipante controparte”, se il sistema di *clearing* ha così predisposto i messaggi 632 trasmessi a BI-COMP ai quali tali occorrenze fanno riferimento.

- I messaggi “650 Chiusura” sono volti a:
 - i. comunicare l’avvenuto regolamento in TARGET di tutte le segnalazioni bilaterali immesse dal sistema di *clearing* interessato nel ciclo di compensazione al quale i messaggi si riferiscono;
 - ii. riepilogare il numero complessivo delle segnalazioni bilaterali stralciate (i cui elementi identificativi sono stati comunicati con i messaggi “650 Ordinari”) tra quelle immesse dal sistema di *clearing* interessato nel ciclo di compensazione al quale i messaggi si riferiscono;
 - iii. comunicare che nessuna segnalazione bilaterale immessa da qualunque sistema di *clearing* nel ciclo di compensazione al quale i messaggi si riferiscono è stata regolata in TARGET⁴⁸.

⁴⁸ Lo stralcio di tutte le partite/saldi immessi in un ciclo di compensazione da tutti i sistemi di *clearing* può derivare:

Essi:

- contengono il campo IDC Y99 “Totale segnalazioni bilaterali stralciate”;
- non contengono il campo IDC 6B6 “Dettaglio stralci (max 32)” (v. *supra*).

Il campo IDC Y99 “Totale segnalazioni bilaterali stralciate” – presente unicamente nei messaggi “650 Chiusura”, non anche nei messaggi “650 Ordinari” – assume i seguenti valori:

VALORE	SIGNIFICATO
“00000”	Nessuno stralcio per singolo sistema di <i>clearing</i>: tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione dal sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio “650 Chiusura” sono state regolate in TARGET
“nnnnn”	Stralcio parziale o totale per singolo sistema di <i>clearing</i>: numero complessivo delle segnalazioni bilaterali stralciate tra quelle immesse nel ciclo di compensazione dal singolo sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio “650 Chiusura” (corrispondente al numero complessivo delle occorrenze presenti nei campi IDC 6B6 di tutti i messaggi “650 Ordinari” inviati al sistema di <i>clearing</i>) ⁴⁹
“99999”	Stralcio totale per tutti i sistemi di <i>clearing</i>: tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione da tutti i sistemi di <i>clearing</i> non sono state regolate in TARGET

In caso di stralcio parziale o totale per singolo sistema di *clearing*, il progressivo nel campo IDC Y90 (cfr. *infra*) del messaggio “650 Chiusura” che riepiloga il numero complessivo delle segnalazioni bilaterali stralciate è il numero successivo al progressivo dell’ultimo dei messaggi “650 Ordinario” che forniscono gli elementi identificativi delle singole segnalazioni bilaterali stralciate.

- Il campo IDC 631 “Ciclo” indica il ciclo di compensazione al quale fanno riferimento le informazioni fornite nei messaggi “650 Ordinario” e “650 Chiusura”. Le informazioni riportate in tale campo sono impostate nel seguente modo:
 - tipo: “3” (ciclo di compensazione di BI-COMP)
 - data: ggmmaaaa (data di regolamento in TARGET del ciclo di compensazione)
- Il campo IDC Y90 “Numero Progressivo msg” contiene il numero progressivo del messaggio 650, calcolato in ordine crescente per ciclo di compensazione (IDC 631) e sistema di *clearing* destinatario (IDC 050), senza distinzioni tra messaggi “650 Ordinario” e “650 Chiusura”.

I riquadri che seguono illustrano le modalità di valorizzazione dei messaggi 650 nei diversi scenari, nell’ipotesi in cui un sistema di *clearing* identificato dal codice 99990 abbia immesso 52.707 segnalazioni bilaterali nel ciclo 3 per data di regolamento in TARGET: ggmmaaaa.

-
- da più *unwinding* (stralcio delle partite/saldi a debito e a credito di un partecipante a BI-COMP ad es. in caso di incapienza del relativo conto RTGS DCA ed esecuzione di una nuova compensazione con l’esclusione di tali partite/saldi – cfr. par. 1.3) eseguiti in successione dalla Banca d’Italia per lo stesso ciclo di compensazione al verificarsi di incapienze in esito al processo di *unwinding*;
 - da interventi straordinari eseguiti in *contingency* dalla Banca d’Italia al ricorrere, ad esempio, di un malfunzionamento delle procedure, dell’impossibilità di avviare o completare il regolamento del ciclo in TARGET, ecc.

⁴⁹ Lo “stralcio totale per singolo sistema di *clearing*” si differenzia dallo “stralcio totale per tutti i sistemi di *clearing*”, in quanto nel primo caso almeno un sistema di *clearing* ha regolato parte o tutte le segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo di compensazione.

A) Tutte le segnalazioni bilaterali trasmesse da un singolo sistema di *clearing* sono state regolate (nessuno stralcio per singolo sistema di *clearing*): il sistema di *clearing* interessato non riceve messaggi “650 Ordinari”, ma un solo messaggio “650 Chiusura” valorizzato come segue.

– Messaggio “650 Chiusura”:

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:gmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678901
CICLO 631:3/gmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1
TOTALE SEGNALAZIONI BILATERALI STRALCIATE Y99:00000

B) Una parte delle segnalazioni bilaterali trasmesse da un singolo sistema di *clearing* è stata regolata (stralcio parziale per singolo sistema di *clearing*): nell’esempio, in cui 1 sola segnalazione bilaterale riveniente dalla procedura interbancaria “*Check Image Truncation*” delle 52.707 immesse nel ciclo 3 è stata oggetto di stralcio, il sistema di *clearing* interessato riceve un messaggio “650 Ordinario” contenente il dettaglio della segnalazione bilaterale stralciata (IDC 6B6) e un messaggio “650 Chiusura” che riepiloga il numero – nell’esempio: 1 – delle segnalazioni bilaterali stralciate (IDC Y99), valorizzati come segue.

– Messaggio “650 Ordinario”:

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:gmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678901
CICLO 631:3/gmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX

– Messaggio “650 Chiusura”:

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:gmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678902
CICLO 631:3/gmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:2
TOTALE SEGNALAZIONI BILATERALI STRALCIATE Y99:00001

C) Nessuna delle segnalazioni bilaterali trasmesse da un singolo sistema di *clearing* è stata regolata (stralcio totale per singolo sistema di *clearing*): nell’esempio, in cui tutte le 52.707 segnalazioni bilaterali immesse nel ciclo 3 – rivenienti dalla procedura interbancaria “*Check Image Truncation*” – sono state oggetto di stralcio, il sistema di *clearing* interessato riceve 1.648 messaggi “650 Ordinario” contenenti il dettaglio delle 52.707 segnalazioni bilaterali stralciate (IDC 6B6) e un messaggio “650 Chiusura” che riepiloga il numero – nell’esempio: 52.707 – delle segnalazioni bilaterali stralciate (IDC Y99), valorizzati come segue.

– Messaggi “650 Ordinari”:

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000

DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:gmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678901
CICLO 631:3/gmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX

...
...

(6B6 “Dettaglio stralci”: fino a max 32 occorrenze)

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:gmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345678902
CICLO 631:3/gmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG. Y90:2
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX

...
...

(seguito da altri messaggi “650 Ordinari” fino al completamento delle 52.707 segnalazioni bilaterali immesse con i messaggi 632)

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:gmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020:12345680550
CICLO 631:3/gmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1648
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX
DETTAGLIO STRALCI 6B6:1111111111/730/CCCC/DDDD/XXXXXXXXXXXXXXXXX

- Messaggio “650 Chiusura”:

TIPO MESSAGGIO 001:650
MITTENTE 040:01000
DESTINATARIO 050:99990
DATA DI RIFERIMENTO 031:gmmaa
ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hmmss
C.R.O. 020: 12345680551
CICLO 631:3/gmmaaaa
NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1649
TOTALE SEGNALAZIONI BILATERALI STRALCIATE Y99:52707

D) Nessuna delle segnalazioni bilaterali trasmesse da tutti i sistemi di *clearing* è stata regolata (**stralcio totale per tutti i sistemi di *clearing***): tutti i sistemi di *clearing* che hanno immesso segnalazioni bilaterali nel ciclo 3 non ricevono messaggi “650 Ordinari”, ma ricevono un solo messaggio “650 Chiusura” valorizzato come segue.

- Messaggio “650 Chiusura”:

TIPO MESSAGGIO 001:650

MITTENTE 040:01000

DESTINATARIO 050:99990

DATA DI RIFERIMENTO 031:ggmmaa

ORARIO DI RIFERIMENTO 601:hhmmss

C.R.O. 020:12345678901

CICLO 631:3/ggmmaaaa

NUM.PROGRESSIVO MSG Y90:1

TOTALE SEGNALAZIONI BILATERALI STRALCIATE Y99:99999

7. MESSAGGI ANAGRAFICI⁵⁰

7.1 RICHIESTA ANAGRAFE (MESSAGGIO 351)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy⁵¹
Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ⁵²	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	Y56	Tipo anagrafe	“1”n

NOTE al Tipo Messaggio 351:

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 351

IDC 040 - MITTENTE

Codice del gestore del sistema di *clearing* che richiede l'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP

IDC 050 - RICEVENTE

Banca d'Italia

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di regolamento in TARGET per la quale si richiede l'anagrafe. Se si tratta di una data passata, il messaggio è restituito al mittente con l'apposizione della categoria applicativa “RE01” e del campo “IDC 098”, valorizzato con “031-412”

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

IDC Y56 - TIPO ANAGRAFE

Assume sempre il valore 3 – Anagrafe completa. Qualsiasi altro valore produce la restituzione al mittente del messaggio con l'apposizione della categoria applicativa “RE01” e del campo “IDC 098” valorizzato con “Y56-493”.

⁵⁰ Cfr. par. 4.

⁵¹ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

⁵² O = obbligatorio, F = facoltativo.

7.2 INVIO ANAGRAFE (MESSAGGIO 352)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy⁵³
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ⁵⁴	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	“3”b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	“5”n(“5”n/“2”b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	“6”n
O	020	CRO	“11”n
O	022	CRO originario	“16”x
O	Y56	Tipo anagrafe	“1”n
O	Y90	Numero progressivo messaggio	“5” n
F	Y52	Dati anagrafici	Vedi note
F	Y99	Numero totale IDC Y52	“5”n

NOTE al Tipo Messaggio 352:

- Il messaggio è inviato dalla Banca d'Italia in via automatica alle 17:35 o a fronte di una richiesta formulata dal sistema di *clearing* tramite il messaggio 351 di fornitura dell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP.
- La **DATA DI RIFERIMENTO (IDC 031)** contiene la data indicata nel messaggio 351 di richiesta oppure, per l'invio automatico, la data di regolamento in TARGET successiva a quella di invio automatico.
- Il **CRO (IDC 020)** è il codice di riferimento dell'operazione; gli ultimi due caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.
- Il **CRO ORIGINARIO (IDC 022)** contiene il CRO (IDC 020) del messaggio 351 di richiesta. Anche se definito 16x, assume sempre il formato “11”n.
- Il campo **IDC Y56** assume sempre il valore 3 – Anagrafe completa.
- Il campo **IDC Y90** contiene il numero progressivo del messaggio, in quanto i dati contenuti all'interno degli IDC Y52 potrebbero estendersi su più messaggi.

⁵³ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo).

⁵⁴ O = obbligatorio, F = facoltativo.

- Il campo **IDC Y52** contiene i dati anagrafici dei partecipanti a BI-COMP. L'IDC può essere ripetuto all'interno del messaggio fino ad un massimo di 40 volte per ogni messaggio.

È così composto:

Tipo variazione	"1"a	Assume il valore: I = Inserimento
Codice partecipante	/"5"n	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP.
Codice procedura interbancaria	/"3"n	Assume i valori riportati nel paragrafo 9
Codice Regolante	/"5"n	Codice identificativo del partecipante a BI-COMP.
Data inizio validità	/ggmmaaaa	Prima data di regolamento in TARGET
Data fine validità	/ggmmaaaa	Ultima data di regolamento in TARGET

- Il campo **IDC Y99** riporta il numero totale degli IDC Y52 contenuti all'interno della serie dei messaggi 352. Il campo è presente solo sull'ultimo messaggio della serie.

8. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE

I codici di errore specifici di BI-COMP ricadono nell'intervallo da 400 a 499.

Vengono di seguito riportati i codici di errore previsti per i messaggi 351 e 632 e compresi nell'intervallo tra 400 e 499.

Eventuali altri codici di errore sono emessi secondo la codifica delle segnalazione di errore indicata nel documento “SITRAD Standard applicativi di base rel. 1.0”.

Codice	Descrizione
411	Tipo di compensazione non previsto
412/631	Dati del ciclo (tipo/data) incompatibili o ciclo inesistente
412/040	Sistema di <i>clearing</i> non operativo o non previsto
413	Operatore segnalante uguale a operatore controparte
414	Procedura interbancaria non prevista o non operativa nel ciclo indicato
415	Codice tipologia pagamenti non previsto
418/xxx	Valore errato per l'IDC xxx
418/6B0	Errore nella numerazione del flusso
418/6B1	Errore nel concatenamento dei messaggi
420	Stato del ciclo incompatibile o trasmissione conclusa
437	Messaggio già acquisito
438	Messaggio non pervenuto
439	Flusso già acquisito
441	Partecipante non presente in anagrafe
450	CRO di riferimento notifica di accredito da sistema connesso non esistente
451	La disposizione ha un importo superiore al residuo dell'accredito pervenuto dal sistema connesso
452	La procedura interbancaria non prevede l'indicazione del CRO di riferimento notifica di accredito da sistema connesso
453	Dati operazione con sistema connesso non corretti
454	Procedura interbancaria non coerente con tipologia di pagamento pervenuta da sistema connesso
493/Y56	Data errata
494	Codice tipo anagrafe non operativo

9. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE

Procedure interbancarie		Applicazioni di scambio che alimentano le procedure interbancarie	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
702	Bancomat	702	Regolamento <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento BANCOMAT
		720	Regolamento <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento PagoBANCOMAT
		721	Regolamento <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento PagoBANCOMAT <i>Chip</i>
		725	Commissioni di Circuito BANCOMAT
		782	Oneri <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento BANCOMAT
		786	Oneri <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento PagoBANCOMAT
		787	Oneri <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT / PagoBANCOMAT Segmento PagoBANCOMAT <i>Chip</i>
		789	Oneri <i>Rail</i> Tecnologico BANCOMAT Pay
703	Incassi Commerciali Interbancari	703 783	Incassi Commerciali Oneri Incassi Commerciali
730	<i>Check Image Truncation</i> (CIT)	730 731 732 733 734 735	Presentazione al pagamento Protesto e spese Impagato Pagato Svincolo deposito vincolato Rettifica importo